

(N. 2385-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 maggio 1952 (V. Stampato N. 2511)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 28 MAGGIO 1952

Comunicata alla Presidenza l'8 luglio 1952

Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.

### **Relatori:**

Premessa e Capitoli I, II, III, IV, IX, X, XI e XII . . . . .	TAFURI
Capitoli V, VI, VII . . . . .	BRACCESI
Capitolo VIII . . . . .	VARALDO



ONOREVOLI SENATORI,

PREMESSA

Il disegno di legge in esame è senza dubbio un provvedimento di eccezionale importanza sia per la notevole varietà della materia, sia per l'entità degli stanziamenti, che ammontano alla cifra di 557 miliardi e mezzo di lire, in buona parte a titolo di spesa effettiva ed in parte quale movimento di capitale.

Questa serie di provvedimenti, invertendo il titolo, si potrebbero chiamare meglio « per l'incremento dell'occupazione e lo sviluppo dell'economia », perchè sono principalmente diretti a combattere la dolorosa piaga sociale della disoccupazione, che ha costituito sempre una delle maggiori preoccupazioni del Parlamento e del Governo. Il fenomeno, sempre permanente, richiede ancora nuovi mezzi da mettere in opera nei più svariati settori e nelle più diverse forme per combatterlo in maniera sempre più efficace.

Ed il Governo, con questo disegno di legge, dimostra di voler fare il massimo sforzo pos-

sibile per l'incremento dell'occupazione e per lo sviluppo e l'aumento della produzione, tenendo ben ferma la necessità della stabilità monetaria. Quindi era necessario, per ottenere il massimo rendimento, armonizzare tra loro la scelta del volume di intervento e le esigenze dei diversi settori della produzione con il massimo sforzo finanziario compatibile con la situazione del bilancio e la necessità di non alterare il potere d'acquisto della lira. E questo si è cercato di ottenere intervenendo nei settori che apparivano più opportuni, col meditato proposito di operare con varietà di interventi, cercando di stimolare e finanziare opere di rapida attuazione, che potessero in breve tempo aumentare la produzione ed il reddito nazionale, tenendo però sempre presente, onde evitare squilibri, la congiuntura economica internazionale.

L'impegno complessivo di miliardi 557,5 grava per miliardi 95,3 sull'esercizio finanziario 1951-52, per miliardi 72,3 sull'esercizio 1952-53 e per i restanti miliardi 389,9 sugli esercizi 1953-54—1961-62. Il prospetto seguente dimostra la ripartizione degli stanziamenti per esercizio finanziario e per settore.

I. — RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI PER ANNO FINANZIARIO E PER OGGETTO.

(In miliardi)

ESERCIZIO FINANZIARIO	Cassa Mezzo-giorno	Fondo rotazione agricolo	Bonifica miglioramenti	Medio credito	Cassa artigiano	Metano-dotti	Marina mercantile	Cantieri lavoro	TOTALE
1951-52 . . . . .	—	—	—	60	5,3	10	—	20	95,3
1952-53 . . . . .	—	25	13	—	0,3	10	3	21	72,3
1953-54 . . . . .	10	25	—	—	0,3	—	5	—	40,3
1954-55 . . . . .	10	25	—	—	0,3	—	4	—	39,3
1955-56 . . . . .	10	25	—	—	0,3	—	—	—	35,3
1956-57 . . . . .	10	25	—	—	—	—	—	—	35
1957-58 . . . . .	10	—	—	—	—	—	—	—	10
1958-59 . . . . .	10	—	—	—	—	—	—	—	10
1959-60 . . . . .	10	—	—	—	—	—	—	—	10
1960-61 . . . . .	110	—	—	—	—	—	—	—	110
1961-62 . . . . .	100	—	—	—	—	—	—	—	100
TOTALE . . . . .	280	125	13	60	6,5	20	12	41	557,5

La distribuzione dell'impegno in un ciclo pluriennale commisura lo sforzo alla effettiva possibilità del bilancio, ed alla disponibilità di risorse, tenendo presente la presumibile dilatazione del reddito nazionale.

Dal prospetto risulta la gamma di settori in cui lo Stato interviene col presente disegno di legge, allo scopo di potenziarne alcuni che sono vitali dell'economia nazionale. Abbiamo il potenziamento della Cassa del Mezzogiorno, specialmente per il settore delle comunicazioni sia viarie che ferroviarie; la meccanizzazione agraria, l'irrigazione e l'edilizia rurale; le bonifiche ed i miglioramenti fondiari; i metanodotti e le ricerche di idrocarburi; le costruzioni navali; l'acceleramento delle costruzioni di case per i lavoratori ed infine, ma primo per importanza, l'impiego e l'addestramento della mano d'opera disoccupata.

Dei 557 miliardi e mezzo 367,5 si devono considerare come spesa effettiva e 190 come movimento di capitali, e per i primi due anni si hanno 77,6 miliardi di spesa effettiva e 90 miliardi di movimento di capitale, e cioè in totale 167,6 miliardi. Quali i mezzi per far fronte a questa spesa? Come e dove sono state reperite le entrate? Pur riservandomi di parlarne estesamente ai singoli articoli è bene sin da ora accennare che i 167 miliardi e 600 milioni risultano così reperiti: 30 miliardi e 600 milioni dal provento del prestito; 45 miliardi dai rimborsi in conto fondo sterline; ed il resto, e cioè 92 miliardi, dovrebbero pervenire dal contributo straordinario previsto dal capo XI (articoli 75-80) del disegno di legge.

Dopo queste brevi note introduttive è ora necessario passare ad esaminare capo per capo in dettaglio il disegno di legge.

## Capo I.

### CASSA PER IL MEZZOGIORNO.

Gli articoli 1 e 2 modificano gli articoli 1 e 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646 che istituiva la Cassa del Mezzogiorno, col duplice scopo di prorogarne la durata di altri due anni, aumentarne gli stanziamenti ed estenderne la competenza nel campo delle opere ferroviarie.

Questa estensione deriva direttamente da un voto del Senato, espresso nella discussione dell'assunzione di prestiti esteri da parte della Cassa. L'Assemblea approvò la proposta Rizzo, Salomone ed altri pur non accettata dal Governo che aveva messo in evidenza che la via del prestito estero non era idonea a risolvere il problema. Quindi bene ha fatto il Governo a proporre di introdurre tra i compiti normali della Cassa le opere di sistemazione e potenziamento delle grandi linee ferroviarie. Lo sviluppo dell'economia meridionale è strettamente legato ad una vasta rete di comunicazioni. Ora mentre la Cassa è già intervenuta poderosamente nel settore della strada, quasi nulla è stato fatto in quello della rotaia. Appare perciò chiara l'opportunità, anche in relazione al voto della nostra Assemblea, del finanziamento attraverso la Cassa di opere straordinarie di potenziamento delle linee ferroviarie a grande traffico e specialmente della tirrenica e dell'adriatica in un primo tempo ed in un secondo tempo della jonica che ne costituisce il necessario complemento, mettendo in opera con la chiusura dell'anello, una grande valvola di smistamento del traffico.

Naturalmente l'intervento finanziatore della Cassa deve esser fatto tenendo ben presente l'ultimo comma dell'articolo 1 e cioè che esso deve essere in aggiunta alla quota da destinarsi

al Mezzogiorno sul programma nazionale già predisposto dal Ministero dei trasporti, deve comprendere solo impianti fissi ed in nessun modo materiale rotabile, non deve dar luogo a spese di progettazione o di personale dovendo a ciò provvedere il Ministero dei trasporti con la propria attrezzatura. L'obiezione sollevata in Commissione che per le costruzioni ferroviarie verrebbe impiegato denaro disponibile presso la Cassa togliendolo ad altri lavori non sembra possa sostenersi, perchè il programma di pagamenti predisposto ha ben considerato le esigenze di tutto l'intero piano di lavori.

L'aumento degli stanziamenti previsto in 280 miliardi e la proroga di due anni della durata della Cassa permetteranno a questa oltre all'intervento nelle costruzioni ferroviarie di cui sopra, di realizzare l'ampliamento del piano di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, esigenza che si è fatta sentire sempre più viva e non può essere più procrastinata. Per poter attuare organicamente tale sistemazione occorrono 225 miliardi, mentre nel primo piano decennale ne erano stati assegnati solo 50. Sono dunque altri 175 miliardi che vengono ad essere necessari e che potranno prelevarsi dai 280 di aumento.

La nuova dizione dell'articolo 1 è senza dubbio preferibile alla primitiva della legge fondamentale anche perchè permette finanziamenti di singoli acquedotti e potrà risolvere una buona volta la necessità di fornire di buona acqua potabile tutti i nostri centri del Mezzogiorno. Così anche per le fognature, soprattutto la ove speciali condizioni di sottosuolo non permettono ai Comuni di affrontare la spesa con i normali interventi del Ministero dei lavori pubblici.

Giustificata è l'aggiunta del Ministero dei trasporti nel Comitato dei Ministri essendosi data alla Cassa anche la possibilità di intervento nelle costruzioni ferroviarie.

## Capo II.

OPERE STRAORDINARIE  
PER L'ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE.

Gli articoli 3 e 4 furono introdotti dalla Camera dei deputati su proposta degli onorevoli Saggin, Russo ed altri allo scopo di uniformare il trattamento della Cassa per il centro-nord a quello della Cassa per il Mezzogiorno. La proposta trovò favorevoli sia la Commissione che il Governo e fu approvata.

Anche la vostra Commissione è d'accordo nel proporvi l'approvazione di questi due articoli, che permetteranno di impostare l'esecuzione delle opere con maggiore organicità e di meglio utilizzare le somme disponibili, ottenendo così un notevole acceleramento degli investimenti relativi al centro-nord.

## Capo III.

CREDITO PER MACCHINE AGRICOLE,  
OPERE IRRIGUE E COSTRUZIONI RURALI.

È ormai a tutti noto che una delle maggiori difficoltà incontrate dall'agricoltura italiana per il suo pacifico e fecondo sviluppo è quella della grande scarsità di capitali disponibili e dell'alto tasso di quei pochi che era possibile reperire e convogliare in tale settore. L'iniziativa privata, malgrado le ottime intenzioni, era quasi sempre fermata dall'impossibilità di trovare crediti a medio termine ed a tasso compatibile con la natura degli investimenti. Le provvidenze governative, concorso in capitale da parte dello Stato e concorso nel pagamento degli interessi di eventuali mutui, per quanto notevoli, si dimostrarono insufficienti al bisogno sia per la grande difficoltà di trovare il credito, sia per le notevoli difficoltà burocratiche. Perciò la Commissione ritiene altamente lodevole l'iniziativa del ministro Fanfani di mettere a disposizione dell'agricoltura italiana notevoli capitali a basso tasso onde stimolare ed incrementare quelle opere che consentiranno uno sviluppo sempre più moderno e proficuo delle culture agrarie.

Ma evidentemente non era possibile polverizzare le disponibilità in tutti i settori agricoli e si rendeva quindi necessario individuare quelli in cui più utile ed urgente fosse l'intervento, tenendo presenti le necessità di aumentare la produzione e quindi il reddito, aumentare l'occupazione ed elevare il tenore di vita dei lavoratori.

Non vi è dubbio che il settore che più di tutti soddisfa a tali necessità è quello dell'irrigazione, presupposto di ogni sviluppo per l'integrale sfruttamento delle riserve del terreno. E questo è tanto più evidente nelle zone del Mezzogiorno, dove le ottime condizioni di clima e di terreni sono quasi sempre inoperanti per la mancanza dell'acqua dovuta alle scarsissime precipitazioni atmosferiche.

Quindi necessario ed altamente proficuo stimolare ed incoraggiare l'utilizzazione delle acque del sottosuolo onde rendere possibile la irrigazione di vaste zone altamente produttive. Si potrà ottenere così sia un forte e talvolta fortissimo aumento della produzione, sia un notevole incremento delle giornate lavorative necessarie.

Il secondo settore prescelto è quello della meccanizzazione agraria, settore veramente depresso in Italia in confronto degli altri paesi. I suoi riflessi sull'occupazione in agricoltura potranno forse non essere decisamente positivi, ma d'altra parte si avrà una benefica ripercussione nel settore metalmeccanico dell'industria, e senza dubbio una notevole influenza sui costi di produzione con conseguente produzione di nuovo reddito a sua volta reinvestibile.

Terzo settore quello relativo alla costruzione di edifici rurali sia per alloggio di coltivatori, sia per ricovero di bestiame, sia per la manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli. Non è il caso di soffermarsi sulla necessità ed urgenza di queste costruzioni, essendo ben nota agli onorevoli colleghi la situazione fortemente deficitaria e irrazionale dei fabbricati rurali.

Stabiliti così i settori di intervento bisognava trovare i mezzi finanziari.

Col disegno di legge in esame (articolo 5) viene costituito presso il Ministero dell'agricoltura un fondo di rotazione per la concessione di mutui agli agricoltori singoli o associati, de-

stinati ad opere di irrigazione, ad acquisto di macchine, ad edifici rurali.

Lo Stato interviene nella costituzione di questo fondo di rotazione anticipando (articolo 6) 25 miliardi per 5 esercizi, a partire da quello in corso e cioè in totale 125 miliardi. Questa somma sarà poi incrementata nel dodicennio di durata del fondo, e cioè sino al 30 giugno 1964, dalle quote di ammortamento per capitale ed interesse versate dai mutuatari. Pertanto a partire dal secondo anno il fondo di rotazione si incrementa sempre più e, tenuto presente che è previsto dalla legge (articolo 10) che i prestiti non vengono fatti per la totalità della spesa, ma per i tre quarti di essa, onde rendere più responsabili le richieste, si può grosso modo calcolare che il fondo darà la possibilità di un volume di investimenti che nei dodici anni, funzionando senza attriti, potrà raggiungere la cospicua cifra di 600 miliardi di lire. La ripartizione dei prestiti nei tre settori è fissata nel 30 per cento per le macchine, nel 30 per cento per l'irrigazione e nel 40 per cento per le costruzioni rurali. L'ammortamento delle operazioni di credito (articolo 11) sarà compiuto in 5 anni per lo acquisto macchine, in 6 anni per le opere irrigue ed in 12 anni per gli edifici rurali.

Con il termine del dodicennio il capitale, aumentato dagli interessi, depurato dalla quota, che si può presumere minima, spettante agli istituti di credito cui è affidata l'erogazione per copertura delle spese e rischi, rientrerà al Tesoro dello Stato. Per cui tutta la operazione ha il carattere di movimento di capitali.

Prima di chiudere però questo capitolo è necessario fare una considerazione.

Il piano di sviluppo dell'agricoltura italiana e specialmente di quella meridionale è strettamente legato in primo luogo alla capacità di assorbimento interno dei prodotti tipici, in secondo luogo alle possibilità di esportazione e di collocamento sui mercati esteri, specialmente dell'Europa centrale. Quindi è necessario che il Governo si occupi e preoccupi di coordinare i piani di produzione agraria e di bonifica in modo da ottenere da una parte, con un elevamento del tenore di vita delle zone depresse, un maggior consumo della produzione

agraria normale, e dall'altra una maggiore possibilità di esportazione di primizie e prodotti pregiati.

#### Capo IV.

##### BONIFICHE, MIGLIORAMENTI FONDIARI.

L'articolo 16 del disegno di legge autorizza la spesa di 13 miliardi per l'esercizio finanziario 1952-53, per le opere di bonifica e di miglioramenti fondiari.

Per meglio illustrare questa spesa è bene riferirsi ai capitoli del bilancio del Ministero per l'agricoltura in cui trovansi già previsti gli stanziamenti.

Al capitolo 125 sono attribuiti 7 miliardi per il finanziamento di opere di bonifica non incluse nei programmi della Cassa del Mezzogiorno e della Cassa del centro-nord, e di sistemazione di bacini montani non compresi tra le aree depresse.

Al capitolo 126 è assegnato un miliardo per la ricostruzione di opere di bonifica danneggiate o distrutte dalla guerra con preferenza a quelle di maggiore urgenza ed utilità.

Al capitolo 128 sono poi assegnati 4 miliardi e mezzo per sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario. Si ritiene opportuno tale stanziamento perchè vi sono ancora numerose domande in via di istruttoria pur pensando che gli agricoltori avvieranno d'ora innanzi le loro richieste ai prestiti e mutui di cui al capo precedente.

Infine ai capitoli 136 e 138 sono attribuiti rispettivamente 100 milioni e 400 milioni per spese di opere pubbliche di bonifica in Sicilia e Sardegna. Tali stanziamenti sono giustificati da varianti ed aggiornamenti tecnici e da revisioni di prezzi di opere, esigenza questa che viene tenuta presente anche per gli altri capitoli di spesa su citati.

#### Capo V.

##### CREDITO A MEDIO TERMINE ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE.

In entrambi i rami del Parlamento, in varie occasioni, si sono alzate voci autorevoli a denunciare le precarie e taluno ebbe a chiamarle « negative », condizioni della media e della pic-

cola industria nei confronti delle fonti di finanziamento e di credito. Analisi particolarmente accurate sulle cause originanti tale stato di fatto e sulle conseguenze derivantive sono state pure compiute ed una serie di argomentazioni è stata svolta per dimostrare la necessità di intervenire nel problema in modo massiccio, così da permettere al 70 per cento (tale è calcolata la rappresentanza della media e piccola industria) del settore industriale italiano, la riconversione e l'ammodernamento degli impianti necessari ad una più alta ed economica produzione.

Concordemente è stato rilevato che le piccole e medie industrie, hanno nell'economia della Nazione una importanza complessivamente prevalente rispetto alle grandi e tuttavia, mentre quest'ultime sono in grado di trovare i capitali e il credito loro occorrente, le prime incontrano notevoli ostacoli, a volte insuperabili e comunque fortemente onerosi, per adire al funzionamento bancario.

Anche l'insufficienza dell'organizzazione creditizia esistente, per quanto riguarda i finanziamenti a medio e lungo termine alle piccole e medie imprese, è stata concordemente ammessa, con la necessità quindi di istituzione di appositi enti od istituti finanziari provvisti di mezzi idonei, che abbiano un sufficiente decentramento ed adeguino le garanzie richieste e le modalità di rimborso alla natura, alle caratteristiche ed ai bisogni di dette imprese.

Effettivamente in vari tempi sono stati presi notevoli provvedimenti di emergenza atti a potenziare il credito mobiliare alle industrie, ma di questi in limitata misura ne hanno beneficiato le piccole e medie.

Dalla relazione annuale che il Governatore della Banca d'Italia ha presentato nell'adunanza generale dei partecipanti, tenutasi in Roma il 31 maggio scorso, si rileva che il globale degli « impieghi degli Istituti speciali per il credito alle industrie e alle opere pubbliche » ivi comprese le gestioni speciali, ammontava, al 31 dicembre 1951 a complessivi miliardi 613,2 (dei quali 542,9 quello rivolto in favore del settore privato) e poichè, in relazione alla durata dei finanziamenti la suddivisione è stata così enunciata:

	Miliardi
Operazioni a lungo termine . . .	439.9
Operazioni a medio termine . . .	135.8
Operazioni a breve termine . . .	37.5

viene fatto di domandare, in riferimento agli scopi della presente legge, di quale percentuale le piccole e medie imprese hanno beneficiato dei finanziamenti stessi?

La risposta non appare facile, anche per le difficoltà di stabilire un inquadramento preciso di quelle aziende che per le loro dimensioni possono essere definite piccole o medie, tuttavia, poichè la relazione stessa riferisce che sul globale degli impieghi risultano finanziati i gruppi delle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche in ragione del 33,3 per cento, quelle dei trasporti e comunicazioni in ragione del 21,2 per cento, quelle dell'energia elettrica, gas, acqua del 20,7 per cento, essendo queste rappresentate in massima parte da grandi imprese, è facile dedurre che soltanto nel gruppo delle aziende comprese nel residuo 24,8 per cento dei finanziamenti sono da individuare quelle classificate « medie o piccole » per cui è agevole concludere che i mezzi di credito a queste destinate rappresentano solo una modestissima ed inadeguata percentuale.

Fra i ricordati provvedimenti chiamati di emergenza, presi dallo Stato dal 1944 in poi, quelli dai quali la piccola e media industria ha tratto beneficio, sono i seguenti:

1) decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367 (ripresa economica della Nazione);

2) decreto legislativo 8 maggio 1946, numero 449 e seguenti (riconversione imprese industriali);

3) decreto legislativo 14 dicembre 1947, numero 1598, legge 8 maggio 1950, n. 261 (industrializzazione del Mezzogiorno);

4) legge 3 dicembre 1948, n. 1425, legge 21 agosto 1949, n. 730, legge 30 luglio 1950, n. 723 (finanziamento per acquisto macchinari e attrezzature - Gestione E.R.P.);

5) legge 18 aprile 1950, n. 258 (finanziamenti eseguiti sul fondo sterline cedute al Tesoro dall'Ufficio italiano dei cambi);



6) decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 (istituente le sezioni speciali per il credito alla piccola e media industria presso la Banca del Lavoro, Banco di Napoli, Banco di Sicilia).

Rilevando i dati dai bilanci degli Istituti interessati al 31 dicembre 1951, gli impieghi, a tale data in ordine ai provvedimenti elencati al n. 3 erano i seguenti:

	Miliardi
Banco di Napoli . . . .	19.5
Banco di Sicilia . . . .	8.1
Banco di Sardegna . . . .	1.3

e quelli relativi a provvedimenti di cui al n. 6 i seguenti:

	Miliardi
Banca nazionale del lavoro . . . .	2.7
Banco di Napoli . . . .	2.-
Banco di Sicilia . . . .	1.-
Banco di Sardegna . . . .	1.3

Secondo i dati riportati dalla relazione dell'onorevole Fascetti, presentata alla Camera dei deputati per conto della Commissione speciale che ha esaminato questo disegno di legge, i finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese in ordine ai vari provvedimenti ammontano rispettivamente:

	Miliard
per quelli di cui al n. 1 . . . . .	6.3
per quelli di cui al n. 2 . . . . .	0.6
per quelli di cui al n. 4 (\$ 16.738.221)	10.4
per quelli di cui al n. 5 (£ 1.400.749)	2.4

Ciò dimostra, ad usura, la inversità del rapporto fra l'ammontare dei finanziamenti utilizzati dalle grandi imprese che rappresentano il 30 per cento del settore industriale del Paese e quello utilizzato dalle piccole e medie che ne rappresentano, complessivamente, il residuo 70 per cento.

Per dare all'intervento dello Stato, inteso a potenziare il credito mobiliare una forma organica venne emanata il 22 giugno 1950 la

legge n. 445 con lo scopo di promuovere il finanziamento alle medie e piccole industrie, attraverso la creazione di speciali istituti di credito a medio termine ed a raggio di azione regionale, ma la creazione di tali istituti è andata a rilento e, fino ad ora, risulta effettivamente costituito il solo « Istituto di credito regionale del Piemonte », con un fondo a dotazione iniziale di 300 milioni.

È pur vero che istituti analoghi sono in via di costituzione nella regione Trentino-Alto Adige, nella Toscana, nel Lazio e nell'Umbria, ma certo è che il provvedimento ha lasciato perplessi gli organismi finanziari che avrebbero dovuto esserne i promotori, soprattutto per la difficoltà di trovare i mezzi di provvista atti allo scopo.

Con i provvedimenti predisposti nella presente legge, primo fra i quali la creazione dell'*Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie*, lo scopo di dare quella forma organica già ricordata e che l'onorevole Corbino ha chiamato ingerenza dello Stato in materia di investimenti, è sufficientemente assolto.

Il « Mediocredito », istituto di diritto pubblico, provvederà al finanziamento in tutto il territorio nazionale, degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine allo scopo di integrarne le rispettive disponibilità, onde effettuare in più larga misura il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie, credito rivolto esclusivamente al rinnovamento, ampliamento e costruzione di impianti industriali con particolare riguardo alle imprese che impiegano notevoli aliquote di mano d'opera in zone nelle quali la disoccupazione è più intensa.

Il suo fondo di dotazione, di 60 miliardi, quindi superiore a tutti i finanziamenti fin qui goduti dalle imprese industriali del genere, sarà coperto per 15 miliardi dal Tesoro dello Stato e per 45 miliardi dal rimborso dei finanziamenti per acconto nell'area sterlina di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 258.

L'Istituto potrà inoltre utilizzare per lo svolgimento della sua attività i prestiti esteri cui sarà autorizzato a contrarre dal Comitato interministeriale del credito e risparmio ed ai quali potrà essere concessa la garanzia dello Stato per il capitale e gli interessi.

L'intervento in favore delle imprese, tramite gli istituti di credito autorizzati avverrà: a) mediante sconto degli effetti cambiari relativi ai finanziamenti a medio termine; b) con finanziamento contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi a tali imprese in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari; c) con l'assunzione di titoli obbligazionari o buoni pluriennali emessi in correlazione alle suindicate operazioni di finanziamento.

Gli organi amministrativi dell'Istituto e le loro funzioni sono bene definiti:

« Il Consiglio generale » i cui quindici membri — che non debbono far parte dei Consigli di amministrazione nè delle Direzioni degli istituti o aziende di credito autorizzati a compiere operazioni col « Mediocredito » — vengono, su proposta del Ministro del tesoro, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, fissa le direttive da osservare per le operazioni da compiere, stabilisce annualmente la misura del finanziamento di cui potranno rispettivamente usufruire gli istituti ammessi al credito e approva il bilancio annuale;

Il « Consiglio di amministrazione, composto di cinque membri, ai quali si applicano le incompatibilità stabilite per i consiglieri generali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su designazione del Ministro del tesoro e del Consiglio generale, autorizza senza facoltà di delega le operazioni da eseguire e stabilisce la misura dei saggi di interesse da applicare;

il « Collegio dei sindaci », composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, esercita le sue funzioni secondo le norme del Codice civile.

\* \* \*

La Commissione, nell'esame del disegno di legge si è soffermata su alcune particolari disposizioni ivi contenute.

Il divieto al « Mediocredito » di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma e quello di effettuare direttamente operazioni di finanziamento alle imprese industriali, nonchè la limitazione a due anni della durata delle operazioni di sconto e quelle di finanziamento con-

tro cessione di credito (articolo 18) avevano mosso qualche dubbio. La considerazione basilare che si tratta di un istituto tipico di sconto, creato per integrare e non per sostituire altre iniziative, che non deve immobilizzare la sua dotazione, ma ne deve curare il reimpiego con una certa velocità, ha consigliato di non apportare modifiche.

Il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 19, che obbliga il Comitato interministeriale del credito e del risparmio a stabilire i requisiti che devono avere le imprese industriali per essere considerate medie e piccole industrie, nonchè i limiti di durata dei finanziamenti da qualificare a medio termine è sembrato molto opportuno onde ordinare le varie opinioni in materia.

Anche l'obbligo di trasferire al « Mediocredito », allo scopo di aumentarne il fondo di dotazione, delle somme in capitale ed interessi che a partire dal 1° luglio 1953 verranno rimborsate all'I.M.I. per i finanziamenti già eseguiti in virtù di alcune leggi (articolo 20) è stato sottolineato consentendo ciò il presumibile aumento di detto fondo fino a 100 miliardi.

\* \* \*

Le provvidenze in favore della piccole e medie industrie, il congegno della loro distribuzione così come espressi nel capitolo illustrato, sono apparse alla maggioranza della Commissione, specie in relazione al proposito cui si ispira la legge, assai efficienti e con la raccomandazione di mantenere, nella creazione e nella amministrazione del nuovo istituto la massima parsimonia di spesa, onde consentire l'applicazione di condizioni d'interesse pochissimo onerose, ne propone con fiducia la sua approvazione.

## Capo VI.

### CREDITO ALL'ARTIGIANATO.

Le condizioni nelle quali versa l'artigianato italiano sono, in quest'ultimo periodo, concordemente giudicate alquanto difficili e gli sforzi fatti per aiutare tale categoria, benchè notevoli, non appaiono ancora sufficientemente reattivi a risolvere la crisi pur attenuandone

la gravità. Non è questa la sede per una disamina dei motivi che hanno determinato o che determinano tale stato di fatto; un'analisi approfondita in materia, soprattutto per stabilirne in corrispondenza delle altre categorie produttrici l'esatta proporzione, sembrerebbe opportuna, ci è dato però rilevare che l'invito più volte espresso dal Parlamento affinché questa categoria, alla quale è strettamente legato lo sviluppo dell'economia del nostro Paese, sia adeguatamente aiutata nel campo commerciale come in quello produttivo, nel campo fiscale come in quello del finanziamento, è stato raccolto.

Il provvedimento in esame costituisce un altro notevole passo nel campo del credito specializzato alle aziende artigiane in quanto è rivolto alla risoluzione del problema della provvista di fondi per le operazioni a medio termine, operazioni che favoriscono in modo particolare l'impianto, l'ampliamento o l'ammodernamento dei laboratori artigiani consentendo e favorendo l'acquisto di nuovi attrezzi, macchinari, ecc. Inoltre il provvedimento tenta di risolvere il problema del costo di tale danaro che, generalmente assai oneroso, troverà una notevole mitigazione con le provvidenze dell'apposito fondo per il concorso statale al pagamento degli interessi di cui è disposta l'istituzione.

Anche il difficoltoso problema della offerta di garanzie da parte delle imprese artigiane viene facilitato con norme che favoriscono la istituzione di privilegi su crediti, macchine, ecc.

*Provvista di fondi.* — L'artigianato ha potuto scarsamente beneficiare dell'assistenza creditizia fino qui offerta, proveniente dai « Fondi in valuta » e da quelli messi a disposizione dal « Tesoro dello Stato » i primi, perchè dimostratisi non facilmente utilizzabili dalle piccole imprese che sono le più numerose, i secondi per la loro limitatezza. Infatti tanto i finanziamenti per acquisto macchinari e attrezzature con i dollari E.R.P. previsti dalla legge 21 agosto 1949, n. 730, quanto quelli allo stesso titolo, ma in sterline, di cui la legge 18 aprile 1950, n. 258, hanno avuto un limitato utilizzo per le difficoltà incontrate da laboratori artigiani di procurarsi il 25 per cento

di anticipo sull'importo del macchinario da acquistare.

Un prestito *Export-Import Bank* di dollari 4.625.000 amministrato dalla Cassa nazionale artigiana è stato utilizzato quasi totalmente per imprese ad indirizzo artistico.

Con i fondi messi a disposizione dal Tesoro dello Stato (250 milioni) e con quelli forniti per ugual complessivo importo da cinque Istituti, venne invece costituita, in virtù decreto legislativo 15 dicembre 1947 n. 1418 la « Cassa per le imprese artigiane » ammessa anche al beneficio di un fondo di due miliardi — non versati — col quale lo Stato si è reso garante del 70 per cento delle operazioni. La limitatezza di tali mezzi di fronte al numero ed all'ammontare delle richieste si è delineata rapidamente e nonostante l'apporto di un'anticipazione di oltre un miliardo concessa dall'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, la Cassa che al 31 dicembre 1951 aveva erogato 1.700 milioni contro 1.100 al 31 dicembre 1950, ha potuto soddisfare solo pochi artigiani e per fidi modesti.

Il disegno di legge in esame, interviene se non in modo totalmente decisivo, certamente in modo soddisfacente a migliorare tale situazione. Pur non creando nuovi istituti, ma disponendo per la trasformazione della Cassa ora esistente in Istituto tipicamente di sconto dà alla stessa i seguenti importanti mezzi di provvista:

a) versamento da parte dello Stato nel fondo patrimoniale, della cospicua somma di cinque miliardi in modo che il medesimo risulti aumentato da 500 a 5.500 milioni;

b) possibilità di contrarre prestiti esteri previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prestiti ai quali, con la stessa autorizzazione potrà essere concessa la garanzia dello Stato;

c) possibilità di emettere obbligazioni.

È facile prevedere il notevole beneficio che l'artigianato potrà ritrarre con l'attuazione di tali provvedimenti. Soppressa la centralizzazione ed anzi ottenuta una facile capillarizzazione del credito attraverso gli Istituti indicati nell'articolo 35 che vanno da quelli operanti in sede nazionale e regionale a quelli operanti in sede comunale e financo frazionale, (Banche cooperative, Casse rurali e arti-

giane) e che fatalmente saranno costretti anche in proprio ad aumentare la portata di questa fonte benefica di credito, gli operatori della numerosa categoria produttrice italiana dell'artigianato, troveranno i mezzi finanziari per lo sviluppo della loro attività.

*Costo del danaro.* — A parte le disposizioni contenute nell'articolo 39 per le quali viene stabilito che il saggio degli interessi dovuti sulle operazioni di risconto e di credito della « Cassa » sarà determinato annualmente dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio, ed è questa di per se stessa una seria garanzia sulla tenuità del medesimo, in quanto sarà evitata la tentazione così facile in ogni Consiglio di amministrazione di introdurre tassi ben remunerativi; con l'istituzione del Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi dell'ammontare di 1.500 milioni (versati dal Tesoro in ragione di 500 milioni all'anno per cinque anni) verranno ad ottenersi, per le operazioni di finanziamento all'artigianato, condizioni eccezionalmente favorevoli specie nei confronti del mercanto normale.

Le stesse agevolazioni di carattere fiscale di cui all'articolo 41 migliorate nei confronti di quelle già godute dalla Cassa in virtù del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, per le quali tutte le operazioni eseguite a norma dello statuto e gli atti relativi risultano esonerati da tasse, imposte, tributi spettanti sia all'Erario che agli Enti locali, influiranno favorevolmente sull'onere di amministrazione che, comunque, dovrà essere contenuto in limiti di stretta indispensabilità.

*Problema delle garanzie.* — Nel ricorso alle comuni fonti del credito, l'artigianato si è trovato in difficoltà, specie per ottenere finanziamenti a medio termine, non potendo offrire le garanzie richieste. La limitata entità del patrimonio immobiliare, lo scarso valore degli impianti e attrezzature riscontrantesi in molti casi, le difficoltà e l'onere di trascrizioni ipotecarie o di privilegio, hanno determinato tali condizioni.

Con l'articolo 40 del presente disegno, si ovviano in buona parte tali difficoltà, disponendo per legge che i prestiti accordati alle imprese dagli Istituti ed aziende di credito

hanno privilegio sulle macchine del debitore e sulle somme a lui dovute per contratti di fornitura e facilitando le iscrizioni relative rispetto ai terzi con scritture semplici di facile ed economica registrazione.

\* \* \*

L'importanza che verrà ad avere la « Cassa per le imprese artigiane » in seguito all'aumento del fondo di dotazione ed il carattere di azienda « pilota » che, necessariamente, verrà ad assumere nell'indirizzo e nello sviluppo del credito all'artigianato, ne ha consigliato una nuova organizzazione amministrativa sullo stesso tipo di quella adottata per il « Medio-credito ».

Il Consiglio generale, quello d'amministrazione, il Collegio dei sindaci, svolgeranno rispettivamente le funzioni per ciascuno indicate negli articoli 45, 46, 48, di direttiva e controllo il primo, di effettivo esercizio il secondo, di revisione il terzo. La loro composizione appare predisposta in modo organico e rappresentativo degli organi e delle categorie interessate.

Le operazioni effettuate dalla Cassa direttamente alle imprese artigiane fino all'entrata in vigore di questa legge, per le quali rimarrà valida la garanzia statale del 70 per cento prevista dal ricordato decreto legislativo 1418 del 15 dicembre 1947, saranno liquidate entro il 31 dicembre 1956 e l'ammontare dei rimborsi così ottenuto andrà ad aumentare il fondo di dotazione.

\* \* \*

La Commissione preso in considerazione il fatto che la proposta disciplina del credito artigiano, non consente operazioni per il « credito d'esercizio » ma si limita al « credito a medio termine » pur ritenendo che per il primo le aziende possono e far largamente ricorso a tutti gli Istituti bancari i quali, se l'afflusso del risparmio continuerà a verificarsi saranno in grado di servire molte richieste, ha auspicato che lo Stato, ove la necessità di un largo credito fiduciario si rendesse urgente, trovi e disponga i mezzi e gli strumenti atti a soddisfarla. Nella sua maggioranza, la Com-

missione avuto comunque presente lo scopo della legge ed i notevoli benefici che le categorie artigiane verranno a conseguire dai provvedimenti qui predisposti, si onora proporre l'approvazione.

### Capo VII.

#### COSTRUZIONE DI METANODOTTI E RICERCHE DI IDROCARBURI.

L'impegno col quale lo Stato, fino dall'immediato dopoguerra ha condotto l'opera di ricerca degli idrocarburi, i risultati raggiunti, le brillanti prospettive avvenire sono ormai note. La pubblicazione di dati, la discussione avvenuta alla Camera dei deputati nell'aprile scorso, durante l'esame del disegno di legge per l'istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi, la relazione della X Commissione permanente dell'altro ramo del Parlamento allo « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio finanziario 1952-53 » forniscono in materia ampia testimonianza.

A giustificare l'approvazione della proposta di spesa di lire 20 miliardi prevista dall'articolo 53, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio (10 miliardi da imputarsi all'esercizio 1951-52 e 10 miliardi a quello 1952-53), per finanziamento della costruzione di metanodotti, e per le ricerche di idrocarburi ci sembrano sufficienti le seguenti notizie riepilogative:

L'esplorazione geofisica iniziata col metodo sismico tre anni or sono ha permesso di esplorare 6.400 chilometri quadrati, durante il 1949, chilometri 19.750 nel 1950, e chilometri 19.780 nel 1951; ma poichè l'azione di ricerca ha avuto di mira principalmente la Valle padana ed alcune aree del litorale adriatico e jonico si rende improrogabile la necessità di estenderla ad altre zone del territorio nazionale.

La perforazione che nel biennio 1945-46 permise la costruzione di dieci pozzi, nel biennio 1947-48 di 15 pozzi e salita a 53 pozzi nel biennio 1949-50, a 78 nel solo anno 1951, mentre per l'anno in corso è prevista la perforazione di 100 pozzi. Ai primi mesi del 1952 la

lunghezza totale delle perforazioni ha raggiunto 220 chilometri.

La produzione di metano che i pozzi ultimati possono fornire in regime di erogazione controllata, viene ormai prevista in 10 milioni di metri cubi al giorno, per la durata di circa un ventennio. Per convogliare al consumo questo volume di metano, il cui valore può rilevarsi dal fatto che esso corrisponde a 15 mila tonnellate di carbone al giorno, è stata iniziata da tempo una rete di distribuzione che ha raggiunto i seguenti risultati:

metanodotti in esercizio: 1.382 chilometri con una portata potenziale complessiva di 9,5 milioni di metri cubi al giorno;

metanodotti in costruzione: 1.990 chilometri con l'impiego di 90.000 tonnellate di tubi in acciaio;

metanodotti in progetto per il 1953: 1.417 chilometri richiedenti l'impiego di 50.000 tonnellate di tubi in acciaio.

Con i metanodotti finora costruiti sono state raggiunte le città di Milano, Piacenza, Bergamo, Novara, Brescia, Cremona, Pavia, Reggio Emilia, Torino, Como, Varese; con i tronchi in costruzione o in progetto verranno raggiunte Genova, Alessandria, Bologna, Modena, Verona, Vicenza, Padova, Venezia.

Per i benefici che si stanno maturando per la nostra economia e per quelli vieppiù imponenti che si matureranno in avvenire per l'impiego di questa nuova fonte di energia, appropriate e bene introdotte nella presente legge appaiono quindi le disposizioni surricordate.

### Capo VIII.

#### COSTRUZIONI NAVALI PER LA MARINA MERCANTILE.

Il capo VIII del disegno di legge in esame riguarda provvedimenti a favore delle costruzioni navali per la marina mercantile che bene si inquadrano con le finalità del disegno di legge stesso. Il potenziamento e l'ammodernamento della flotta da carico rappresenta infatti un mezzo destinato a migliorare la bilancia dei pagamenti, mentre l'incremento del lavoro dell'industria cantieristica

rappresenta un mezzo per far superare a questo importante settore industriale la crisi che oramai da lungo tempo lo travaglia.

Il costo in Italia delle costruzioni navali supera notevolmente quello praticato sul mercato internazionale per cui difficilmente le commesse sono in numero adeguato all'attrezzatura ed alla consistenza della mano d'opera cantieristica, mano d'opera che per essere altamente qualificata ha una giusta ragione per essere mantenuta. Tale situazione critica non è del resto frutto del dopoguerra perchè anche prima del conflitto con provvedimenti vari, ultimo la legge 10 marzo 1938, n. 330, si cercò di incrementare attraverso all'intervento statale la costruzione di navi mercantili nei nostri cantieri al fine di sollevarne le sorti.

Se si esamina l'interessante studio dell'ingegner Loiacono pubblicato negli Atti dell'Accademia di Marina mercantile, anno IV, fascicolo unico, 1951, si può apprendere come la costruzione di una motonave da carico secco tipo « Sirdarma » di stazza lorda tonnellate 6.344 e di portata lorda tonnellate 10.415, costi in Italia con materiali nazionali lire 1.905.600.000, in Italia con materiali esteri lire 1.628.500.000, in Inghilterra con materiali inglesi 1.143.500.000 lire donde se ne deduce che il prezzo della nave costruita in Inghilterra risulta pari allo 0,60 di quella costruita in Italia con materiali nazionali e che il prezzo della nave costruita in Italia con materiali esteri risulta pari allo 0,85 di quella costruita in Italia con materiali nazionali.

Si aggiunga poi che i cantieri grandi e medi italiani hanno una capacità produttiva di circa 300.000 tonnellate di stazza lorda annue, produttività veramente alta rispetto all'attuale tonnellaggio della marina mercantile italiana ed alla vita media di una nave per cui per avere un ritmo pieno di lavoro sarebbe necessario che alle commesse italiane si aggiungessero larghe commesse estere. Occorre però dire qui che mai la produzione cantieristica in Italia nell'ultimo venticinquennio ha saturato la potenzialità dei cantieri, tanto che nel periodo 1925-1938 la produzione ha toccato una media annua di tonnellate di stazza lorda 164.323, compresa bene inteso la costruzione di naviglio militare.

Il maggiore costo delle costruzioni navali in Italia ha così già indicata una sua prima causa in questa mancanza di un ritmo pieno di lavoro. Si stima infatti che un cantiere debba superare almeno il 60 per cento della sua capacità lavorativa perchè il suo esercizio risulti economico.

Altre ragioni del maggiore costo vanno ricercate nel maggiore costo in Italia del prodotto siderurgico, nel mancato ammodernamento degli impianti, almeno per alcuni cantieri, nella mancata unificazione degli ausiliari di bordo e degli oggetti di allestimento, nella mancata tipizzazione delle navi, nell'alto costo del finanziamento, nei gravami previdenziali, negli oneri fiscali (I.G.E.).

Sempre in riferimento alla mancata saturazione della capacità lavorativa dei cantieri si aggiunga che la scarsità delle commesse e la varietà dei tipi costruiti impedisce il più utile impiego delle maestranze per cui spesso operai specializzati sono adibiti in sostituzione di operai comuni.

La situazione dell'industria cantieristica appare quindi tuttora assai critica e se le prospettive per il domani possono apparire meno gravi in considerazione del progressivo riammodernamento dei cantieri e dei benefici del *pool* del carbone e dell'acciaio sul costo del materiale siderurgico, è tuttavia giusto che da parte del Governo si sia cercato, attraverso a nuovi provvedimenti, di aiutare tale settore industriale. Non vale infatti l'obiezione che i provvedimenti avvantaggino oltre che i cantieri anche gli armatori, perchè questi potrebbero avere eguali vantaggi attraverso alle commesse all'estero, mentre l'industria cantieristica finirebbe per languire e dissolversi.

Fatte queste premesse che potevano sembrare convenienti sarà utile esaminare le caratteristiche principali dei provvedimenti in esame.

Essi riguardano la costruzione in cantieri italiani per conto di nazionali di navi mercantili da carico liquido di un tonnellaggio di stazza lorda non inferiore a 10.000 tonnellate e con una velocità alle prove con metà del carico di almeno 15 nodi, cui possono essere concessi alcuni dei benefici di importazione in franchigia e di esenzione dal diritto di licenza

e quelli di esenzioni fiscali, di esenzione dalla imposta di ricchezza mobile e di esenzione da requisizione e noleggio obbligatorio contemplati negli articoli 7, lettera A, 8, 9 e 10 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

In aggiunta a tali benefici può essere altresì concesso un contributo che per il disegno governativo non doveva superare le 60.000 lire per tonnellata di stazza lorda e che la Camera dei deputati ha stabilito che non debba superare le 45.000 lire per tonnellata di stazza lorda, contributo destinato a coprire una parte della differenza fra il costo in Italia e quello all'estero calcolata in lire 100.000 circa.

L'ammissione a tali benefici è subordinata alla partecipazione ad una gara con offerte di riduzione della misura del contributo che sarà poi corrisposto nella misura media delle otto offerte risultate più vantaggiose per l'Amministrazione. Oltre agli otto migliori offerenti potranno essere ammessi ai benefici coloro che più si saranno avvicinati alla media, evitando tuttavia che uno stesso offerente possa ottenere il contributo per una seconda costruzione fino a che non siano stati ammessi tutti coloro la cui offerta non avrà superata del 10 per cento il contributo medio.

Le offerte istanze dovranno essere garantite da fidejussione bancaria che sarà incamerata se coloro che avranno fatto un'offerta di riduzione uguale o maggiore alla media del contributo non inizieranno la costruzione nel tempo prescritto. Il contributo di lire 45.000 è ridotto nella misura dell'1 per cento per ogni 1.000 tonnellate (o frazione di 1.000 superiore a 500) di tonnellaggio esuberante le 1.200 tonnellate di stazza lorda, e ciò perchè la differenza di costo fra l'Italia e l'estero si riduce per le costruzioni di maggiore tonnellaggio ed anche allo scopo di evitare che la polarizzazione della scelta da parte degli armatori su tali costruzioni maggiori limiti il beneficio delle commesse solamente ai pochi cantieri capaci di attuare tali ultime costruzioni.

La Camera dei deputati ha introdotto un emendamento che mira a riservare il 20 per cento del tonnellaggio di stazza lorda costruibile con i provvedimenti in esame alle società

di navigazione di preminente interesse nazionale. Qualcuno potrebbe anche discutere sulla convenienza per dette società di indirizzare la loro attività in direzioni finora poco battute e forse non corrispondenti appieno alle loro ragioni istitutive, tuttavia il fatto che il diritto di prelazione sia subordinato alla partecipazione alla gara permetterà ai dirigenti delle suddette società di valutare la convenienza a detta partecipazione.

La Camera dei deputati ha altresì introdotto un'altra innovazione per cui una parte dei 12 miliardi stanziati per i provvedimenti in esame, parte che non dovrà superare i 600 milioni, sarà riservata alla costruzione di navi a scafo metallico da 500 a 2.000 tonnellate di stazza lorda cui potrà essere concesso un contributo di lire 130.000 per tonnellata di stazza lorda.

Detto così delle principali caratteristiche dei provvedimenti in esame potrebbe apparire opportuna un'attenta valutazione di ognuna di esse al fine di considerare l'eventualità di emendamenti atti a perfezionare i provvedimenti stessi. Può infatti essere opinabile la validità di tutte le modificazioni introdotte alla primitiva stesura governativa, così come non si può negare che qualche perfezionamento potrebbe essere introdotto.

Tuttavia la Commissione, confortata in ciò dall'autorevole parere della 7ª Commissione permanente, ritiene preferibile l'approvazione integrale del testo votato dalla Camera dei deputati.

La concessione dei benefici contemplati dai presenti provvedimenti è stata limitata quasi esclusivamente alla costruzione di navi cisterniere in vista della particolare ricerca sul mercato mondiale di tale tipo di trasporto, tuttavia in questi ultimi tempi anche i noli cisternieri hanno segnato una flessione, per cui se tale flessione dovesse persistere e se l'approvazione della legge dovesse tardare, le richieste di contributi potrebbero non aversi in numero tale da portare al lavoro cantieristico l'incremento che il provvedimento si ripropone.

La Commissione suggerisce quindi l'approvazione del testo del presente capitolo senza l'introduzione di alcun emendamento.

## Capo IX.

ADDESTRAMENTO E IMPIEGO  
DI MANO D'OPERA DISOCCUPATA.

È questo forse il settore più importante in cui lo Stato interviene, provvedendo così a quel complesso di lavoratori che non possono, almeno per ora, trovare normale occupazione, e che lo Stato impiega attraverso i cantieri di lavoro ed i corsi di addestramento professionale.

I cantieri ed i corsi suddetti si sono dimostrati veramente efficaci, perchè assistono direttamente con una retribuzione e non con un sussidio i lavoratori disoccupati.

L'articolo 72 del disegno di legge prevede un'assegnazione straordinaria di 36 miliardi a favore del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, dei quali 18 per l'esercizio 1951-52 e 18 per l'esercizio 1952-53.

Inoltre, tenuto presente che sovente l'Ente gestore non ha i mezzi per provvedere all'acquisto dei materiali occorrenti che sono sempre a suo carico, con l'articolo 73 si prevede un'assegnazione straordinaria di cinque miliardi in due esercizi al Ministero dei lavori pubblici per le spese occorrenti alla costruzione di opere di pubblica utilità, con cantieri di lavoro.

Tenuto presente che nel bilancio del Ministero per il lavoro per cantieri e scuole di addestramento sono stanziati altri dieci miliardi, la somma totale che viene messa a disposizione per questa forma di sollievo diretto ed immediato della disoccupazione risulta essere di 51 miliardi.

Non bisogna nascondersi che a prima vista si prova una certa perplessità nel veder destinata una somma così grande ad investimenti che non si possono proprio classificare produttivi. Ma tenendo conto della situazione di fatto, dei piani organici predisposti, della necessità dell'addestramento professionale tanto spesso trascurato, della possibilità di sollecita occupazione di circa 900.000 disoccupati, e considerando questo intervento dello Stato come un ponte di passaggio o una fase di attesa, in

previsione che lo sviluppo industriale ed agricolo forniscano una sempre maggiore possibilità di occupazione, le perplessità spariscono e ne consegue un'approvazione sincera ed un compiacimento per aver fatto uno sforzo tanto notevole in questo settore.

La Commissione però è rimasta perplessa di fronte all'ultimo comma dell'articolo 72 che non c'era nè nel testo governativo nè in quello della Commissione della Camera dei deputati. Fu introdotto con un emendamento presentato dall'onorevole Vicentini in dipendenza di un suo ordine del giorno approvato dalla Camera stessa in sede di discussione dei bilanci finanziari. Non è chi non veda come con questo emendamento viene annullato l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1950, n. 259. Tale comma era stato introdotto dopo un'esperienza negativa dei fondi amministrati dal Tesoro, per le lungaggini esasperanti nei pagamenti che avevano portato talvolta ad inconvenienti seri anche per l'ordine pubblico.

La decima Commissione, Lavoro e previdenza sociale ha anch'essa nel suo parere messo in evidenza l'inopportunità di tale comma, che fa fare un passo indietro al sistema dei pagamenti e ne ha proposto la soppressione.

La vostra 5ª Commissione non ritiene di dover presentare un'emendamento soppressivo per non ritardare l'approvazione e l'entrata in vigore della legge; ma chiede al Governo che il fondo sia depositato presso l'Istituto di emissione e che questo provveda ai pagamenti con quella prontezza e tempestività che il delicato settore richiede.

## Capo X.

## CASE PER I LAVORATORI.

La legge 28 febbraio 1949, n. 43, istitutiva del piano I.N.A.-Casa, prevede all'articolo 21 che questa possa avere l'autorizzazione di emettere obbligazioni allo scopo di anticipare il programma di costruzioni di case. Dette obbligazioni saranno ammortizzate con i fondi che affluiranno dopo il settennio in forza dell'ultimazione e dell'assegnazione degli alloggi.



Poichè gli alloggi già ultimati assicurano un afflusso annuo di alcuni miliardi per 25 anni, si presentano già le condizioni previste dalla legge per l'emissione di obbligazioni.

L'articolo 74 del disegno di legge provvede ad autorizzare il Governo a concedere a dette obbligazioni la garanzia dello Stato, all'evidente scopo di assicurare il successo dell'operazione.

La Commissione è stata sempre molto severa nella concessione di garanzie di Stato ad emissioni obbligazionarie, ma questa volta, tenuto presente l'esistenza di un patrimonio edilizio veramente imponente e dell'esigenza sociale di fornire le case ai lavoratori, crede che la garanzia possa essere data senza preoccupazioni.

#### Capo XI.

#### CONTRIBUTO STRAORDINARIO TEMPORANEO PER INVESTIMENTI INTESI A COMBATTERE LA DISOCCUPAZIONE.

Le numerose provvidenze che abbiamo esaminato nei precedenti capi importano, come abbiamo visto, una spesa veramente considerevole. Era quindi necessario trovare i mezzi per fissare questi provvedimenti, in special modo per gli esercizi 1951-52 e 1952-53.

È evidente che non si poteva pensare di mettere a carico del bilancio normale tali spese, perchè ciò avrebbe significato finanziarle col disavanzo, dilatando questo con la conseguenza di aumentare l'indebitamento. Quindi ne derivava la necessità di nuovi mezzi di copertura. Quali? Un prestito? No di certo, sia perchè il debito pubblico è già notevole, sia perchè si sarebbe ridotto l'afflusso di quel denaro con cui abitualmente viene colmato il disavanzo. Bisogna a tal uopo tener presente che è falso pensare che le possibilità di indebitamento dello Stato siano illimitate! Quindi era necessario ricorrere al sistema tributario. In questa via non era assolutamente possibile pensare di utilizzare per il piano eventuali aumenti delle entrate normali, poichè questi, per impegno espresso dal Governo durante la discussione dei bilan-

ci finanziari, dovranno essere destinati, per la maggior parte possibile, a diminuire il disavanzo. E allora bisognava trovare un nuovo cespite d'entrata di facile imposizione e di pronto realizzo.

Escluse le imposte di consumo e di produzione socialmente e tecnicamente inadatte a finanziare un piano di questo tipo, bisognava anche escludere nuove imposte dirette sul reddito ed eventuali supercontribuzioni su quelle già esistenti. Infatti tale tipo di imposte per essere bene applicate richiedono un lungo periodo di preparazione, per cui sarebbero occorsi 3 o 4 anni per averne disponibili le entrate relative. E poi un'eventuale sovrimposta sulla ricchezza mobile, per esempio, avrebbe avuto il risultato di scombussolare quella riforma tributaria in atto, di cui si cominciano a sentire i primi benefici e che è connessa al principio base di premiare la veridicità delle dichiarazioni con riduzioni graduali di aliquote.

Stando così le cose era necessario trovare un contributo straordinario sia come durata sia come base imponibile.

E questo è stato trovato chiedendo agli operatori economici una contribuzione di breve durata commisurata ai salari. Con l'articolo 75 infatti del disegno di legge si istituisce tale contributo a carico degli esercenti di attività produttive di reddito tassabile in categoria B o C<sub>1</sub> ai fini dell'imposta di ricchezza mobile con esclusione delle affittanze agrarie, delle attività professionali ed artistiche, nonchè delle aziende artigiane. Con l'articolo 76 il contributo si fissa in ragione del 4 per cento delle retribuzioni pagate a periodo fisso, del 2 per cento per retribuzioni ad ora sino a 32 ore settimanali e dell'8 per cento per le ore eccedenti le trentadue.

A questo contributo sono state fatte diverse obiezioni che si possono dividere in due categorie. La prima comprende dove inciderà l'onere e se esso sarà di stimolo ad un aumento di prezzi, la seconda quale influenza potrà avere rispetto alla politica salariale. A queste poi è necessario aggiungere la preoccupazione manifestata da qualche collega in Commissione di una sperequazione nei vari settori economici.

In quanto alla prima è oggi impossibile, come ha affermato il Ministro del tesoro nell'altro ramo del Parlamento, arrivare a conclusioni univoche. Solo *a posteriori* e con i dati consuntivi, sarà possibile rispondere esaurientemente. Bisogna però considerare che in regime di libertà economica è un errore considerare i prezzi di mercato risultanti dai costi di produzione. Ciò potrà valere nel sistema dei prezzi controllati o corporativi, ma in regime liberalistico ognuno sa che il prezzo risulta dall'incrocio delle curve di domanda ed offerta. Inoltre dal 1950 in poi vi è stato un periodo di congiuntura notevolmente favorevole ed appunto tenendo presente questo il Governo confida su una comprensione sociale degli imprenditori in rapporto al sacrificio che viene loro richiesto. In ogni modo il mercato in questo momento non può accettare maggiorazioni indiscriminate di prezzi, ed i produttori, d'altra parte, hanno interesse a dilatare i consumi. Perciò la maggioranza della Commissione ritiene che sarà ben difficile trasferire il contributo sui prezzi e prende atto con compiacimento che il Governo si impegna di manovrare in modo da impedirlo.

Riguardo all'influenza che il tributo potrà avere nei confronti dei salari la Commissione a maggioranza ritiene che non vi è da avere nessuna preoccupazione. Gli operai sono coperti dalla scala mobile, e poi così si chiede qualcosa di simile ad un miglioramento generale salariale, con la grande differenza che invece di chiederlo per gli occupati si chiede per i disoccupati, per quei lavoratori cioè a cui spesso manca anche il pane.

Riguardo alla preoccupazione della sperequazione tra i vari settori economici bisogna considerare l'estrema difficoltà di una discriminazione.

Studiando a fondo l'argomento si arriva alla conclusione che eventuali aliquote discriminate comprometterebbero gravemente il gettito del contributo. Ciò che è veramente importante è che il tributo termini al 31 dicembre 1953 e all'uopo la Commissione prende atto del solenne impegno del Governo.

L'8<sup>a</sup> Commissione, Industria e commercio,

nel suo parere esprime il dubbio che il contributo sia sopportabile dalle aziende ed invita il Governo a ricercare altre forme di finanziamento « anche se non di immediata esazione ». Però non propone nessun altro sistema e non prende in considerazione la necessità di riscuotere subito la nuova entrata.

Quale sarà il gettito prevedibile di questa nuova entrata? Il Ministro per il tesoro interrogato dalla Commissione ha fornito i seguenti dati:

20 miliardi per il periodo 1° marzo-30 giugno 1952;

60 miliardi per l'esercizio 1952-53;

30 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1953;

in totale cioè 110 miliardi.

È utile osservare a questo punto che l'entrata di 60 miliardi per l'esercizio 1952-53 è iscritta al capitolo 230 dello stesso stato di previsione delle entrate dell'esercizio stesso, già approvato dal Parlamento.

Prima di chiudere questo capitolo è necessario mettere in evidenza che questo tributo è il solo mezzo disponibile per attuare il piano in esame. Respingerlo significherebbe respingere l'intero piano di maggiore occupazione e di investimenti in quanto che la legge, mancando di copertura, sarebbe inattuabile per il noto articolo 81 della Costituzione.

## Capo XII.

### DISPOSIZIONI FINALI.

L'articolo 81 di questo capo distribuisce la copertura degli oneri a carico degli esercizi 1951-52 e 1952-53.

Riassumendo essi risultano coperti per 13 miliardi con mezzi normali di bilancio, per miliardi 30,6 col ricavato del prestito e per miliardi 79,075 con il gettito del contributo straordinario contro la disoccupazione.

L'utilizzazione di parte del prestito è concessa dall'articolo 9 della legge relativa che concede di finanziare opere per la disoccupazione e ricostruzione, e poi trattasi quasi di re-

stituzione perchè oltre 30 miliardi di entrate normali di bilancio sono state impiegate in opere che dovevano essere finanziate dal prestito.

L'entrata di 30 miliardi prevista dal contributo straordinario nell'ultimo semestre di applicazione servirà a finanziare i 25 miliardi per i mutui agrari ed i quattro miliardi per le costruzioni navali per l'esercizio 1953-54.

#### CONCLUSIONE.

ONOREVOLI SENATORI, dopo l'illustrazione fattane il provvedimento in esame appare veramente di carattere ed importanza eccezio-

nale. Esso dimostra la buona volontà del Governo di affrontare con pieno senso di responsabilità la situazione della disoccupazione.

Il Governo è andato sicuramente incontro alle esigenze fondamentali sociali ed economiche del Paese. E pertanto la vostra Commissione, considerata l'importanza della sollecita attuazione delle provvidenze contenute nel piano, vi invita ad approvare, senza modificazioni, il disegno di legge in esame.

TAFURI, BRACCESI e VARALDO, *relatori*.

ALLEGATO A.

PARERE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE)

La 7<sup>a</sup> Commissione ha esaminato il disegno di legge n. 2385 sui « Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione » ed esprime il proprio parere favorevole alla sua approvazione nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati nei riguardi dei capitoli relativi alla materia di propria competenza.

Nessuna osservazione si ha da fare nei riguardi nelle disposizioni contenute nel capitolo II sulle opere straordinarie dell'Italia settentrionale che rientrano nell'ambito delle attività del Ministero dei lavori pubblici.

Nei riguardi del capitolo VIII relativo alle costruzioni navali per la Marina mercantile la Commissione conferma il proprio parere favorevole espresso nella relazione sul bilancio della Marina mercantile (n. 2151-A) dove è stato messo in evidenza il sostanziale miglio-

ramento realizzato sia nella diminuzione del contributo statale alle costruzioni, che nella modalità di gara e assegnazione dei lavori.

Il nuovo provvedimento costituisce un progresso rispetto alla precedente legge n. 75 del 1949 che è stata determinata dall'esperienza acquisita nei corsi della sua attuazione.

La 7<sup>a</sup> Commissione fa presente infine la urgenza di approvazione di questo provvedimento sia per l'attuale carenza assai grave di lavoro nei nostri cantieri, sia per la tendenza di flessione dei noli cisternieri che oggi si verifica e che potrebbe indurre gli armatori a non passare ordinazioni di navi ai cantieri e quindi a non richiedere la sollecita applicazione del proposto provvedimento.

CORBELLINI, *estensore*.

ALLEGATO B.

PARERE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

La 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, preso in esame il disegno di legge sopradistinto, riferendosi agli oggetti che sono di sua particolare competenza, mentre approva l'intento del Governo di ridurre la disoccupazione mediante le iniziative espresse in detto disegno, ritiene:

1) che, in luogo di creare un nuovo istituto bancario per il medio credito a favore delle industrie medie e piccole, convenga valersi di istituti già esistenti, ampliandone le funzioni e incrementando i loro mezzi;

2) che le operazioni a favore dell'Arti-

giano, anziché limitarsi a finanziare nuovi impianti o a completarli, possano fin d'ora estendersi ai crediti per l'esercizio, tanto sollecitati dalla categoria;

3) che i contributi proposti dall'articolo 69 e seguenti del disegno di legge siano di dubbia sopportabilità nelle attuali condizioni di molte industrie ed aziende e che il Governo possa ricercare, per le prospettate iniziative, altre forme di finanziamento, anche se di non immediata esazione.

LONGONI, *estensore*.

ALLEGATO C.

PARERE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, con voto unanime (meno uno astenuto), *esprime parere favorevole alla approvazione del disegno di legge recante provvedimenti per lo sviluppo della economia e l'incremento della occupazione.*

Avendo costantemente presente la dolorosa situazione determinata nel nostro Paese dalla permanenza di una larga disoccupazione, la 10<sup>a</sup> Commissione apprezza nel suo giusto valore il piano di interventi straordinari elaborato in questo disegno di legge, che giudica idoneo a determinare nuove rilevanti possibilità di lavoro. Infatti il complesso programma di investimenti ivi previsto e che comporta un massiccio impegno finanziario a carico dell'erario dello Stato, rappresenta il potenziamento di quella politica di investimenti, sia diretti che provocati, che già nel decorso esercizio ha fatto affluire verso nuovi investimenti circa il 25 per cento del reddito nazionale e che, nella presente situazione economico-finanziaria, costituisce l'arma migliore per combattere la disoccupazione.

Fra i molteplici provvedimenti elaborati dal disegno di legge per attivare i vari settori produttivi, la 10<sup>a</sup> Commissione ha rivolto la sua particolare attenzione a quelli contenuti nei capi IX e X, diretti al potenziamento degli strumenti a disposizione del Ministero del lavoro per la lotta contro la disoccupazione e cioè riguardanti l'addestramento e l'impiego di mano d'opera disoccupata (articoli 62 e 63) e le case per i lavoratori (articolo 74).

\* \* \*

Per quanto riguarda il primo dei due capi, la 10<sup>a</sup> Commissione ha rilevato che tre anni di esperienza hanno ormai collaudato l'utilità sociale ed economica dei cantieri-scuola, di lavoro e di rimboschimento: sia come rimedio di carattere contingente alla disoccupazione, in quanto segnano il passaggio dalla politica dei

sussidi a quella della utilizzazione produttiva dei disoccupati, nel duplice intento di lenire il disagio di coloro che per ragioni economico-strutturali sono senza lavoro e di sottrarre energie umane all'inerzia, socialmente antieconomica e individualmente dannosa; sia come mezzo tecnico particolarmente idoneo a realizzare una distribuzione socialmente più vantaggiosa della spesa impiegata, proprio perchè i cantieri consentono di commisurare gli interventi alle necessità della disoccupazione. L'esecuzione di grandi lavori pubblici, invero, vincola la spesa ad una determinata area ed a determinate esigenze tecniche, mentre il cantiere sorge proprio là dove sono i disoccupati e l'entità dell'opera viene proporzionata alla entità della disoccupazione. È il cantiere, insomma, che va a raggiungere i disoccupati!

L'articolo 72 del disegno di legge, in aggiunta ai 30 miliardi già autorizzati per l'esercizio in corso, prevede una assegnazione straordinaria di 36 miliardi a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, istituito dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, indipendentemente dagli altri 10 miliardi autorizzati per lo stesso titolo nel bilancio del Ministero del lavoro per l'esercizio 1952-53, testè approvato dal Senato.

Il piano prevede l'impiego di una massa ingente di 570 mila disoccupati, oltre i 300 mila del piano tecnico già predisposto ed in corso di attuazione: e precisamente di 250 mila nei cantieri normali, aventi una durata di sei mesi e cioè doppia della attuale, per consentire una maggiore continuità della occupazione; 200 mila nei cantieri stagionali per tre mesi; 120 mila nei corsi ad indirizzo produttivo e nei corsi per l'edilizia.

I concetti a cui si ispira il provvedimento in esame modificano notevolmente e più vantaggiosamente quelli sin qui seguiti, uscendo dal piano occasionale ed inorganico degli interventi, con l'attuazione di un programma che tiene

conto sul piano nazionale, oltretutto locale, di tutti i mezzi che possono essere usati attraverso questa legge ai fini dell'assorbimento della mano d'opera disoccupata, nonché delle altre provvidenze legislative aventi la stessa finalità. Le opere da eseguirsi mediante i cantieri, quindi, vedranno la stretta collaborazione del Ministero del lavoro con quelli dei lavori pubblici e della agricoltura, onde assicurare una migliore e più utile esecuzione delle opere ed impiegare maggior numero di unità lavorative disoccupate.

Non è mutato il principio per cui rimane a carico dell'ente gestore il costo del materiale occorrente per la esecuzione dei lavori inerenti al cantiere. Però, ad evitare che enti ed amministrazioni locali, aventi minori disponibilità di bilancio ed ai quali per contro incombe più grave la necessità di assistere i disoccupati, rimangano esclusi dalla possibilità di valersi dei cantieri di lavoro, l'articolo 73 opportunamente prevede l'assegnazione straordinaria di 5 miliardi per le spese occorrenti alla costruzione con cantieri di lavoro di opere di pubblica utilità; somma da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per 2 miliardi per l'esercizio finanziario 1951-52 e per 3 miliardi per l'esercizio finanziario 1952-53.

La 10<sup>a</sup> Commissione ha tuttavia formulato alcune riserve per quanto riguarda l'articolo 72, delle quali si dirà a conclusione di questo parere.

\* \* \*

Per quanto riguarda le case per i lavoratori (articolo 74) la 10<sup>a</sup> Commissione rileva che anche questo piano, che va sotto il nome del proponente ministro Fanfani, nella sua prima fase di attuazione ha dato risultati positivi e generalmente apprezzati: a prescindere dalle larghe e benefiche ripercussioni che esso ha avuto nel settore industriale e artigianale per l'aprestamento dei materiali edili occorrenti, esso ha efficacemente contribuito a ridurre ai minimi termini gli indici della disoccupazione nel settore dei lavoratori dell'edilizia.

L'articolo 74 prevede la concessione della garanzia dello Stato alle obbligazioni che l'I.N.A.-Casa potrà emettere, ai sensi dell'ar-

ticolo 21 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, per anticipare nel settennio in corso, e cioè non oltre il 31 marzo 1956, quelle costruzioni che dovrebbero essere eseguite coi fondi affluenti durante il periodo successivo e provenienti sia da parte dello Stato che dai redditi degli immobili sulla base del piano settennale.

È stata posta in rilievo la vasta portata di tale provvedimento, perchè la pronta esecuzione, attraverso la emissione di obbligazioni, di un programma di lavori che altrimenti verrebbe a diluirsi nel lungo periodo di 25 anni, offre la possibilità di dare un impulso determinante al piano, che ha già prodotto così benefici risultati sia nell'occupazione dei lavoratori che nella soluzione del grave problema degli alloggi.

In questo settore degli investimenti edilizi, oltre le disposizioni intese a far convergere verso gli Istituti per le case popolari e verso gli Enti locali notevoli possibilità di credito, la Commissione ha posto nel dovuto rilievo la concessione di 25 miliardi di mutui a basso saggio di interesse da parte della Cassa depositi e prestiti, per la costruzione di case popolari e popolarissime, nonché la possibilità di fruire di altri 35 miliardi per finanziamenti di opere a pagamento differito sulla disponibilità degli istituti previdenziali ed assicurativi.

\* \* \*

La 10<sup>a</sup> Commissione ora dà ragione delle riserve formulate per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo 72 del disegno di legge, il quale stabilisce che *il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, gestito dal Ministero del lavoro, sarà depositato in conto corrente fruttifero presso il Tesoro dello Stato o presso l'Istituto di emissione*. Questa disposizione è stata inserita nel testo governativo del disegno di legge dalla Camera dei deputati su proposta dell'onorevole Vicentini.

La legge 29 aprile 1949, n. 264, e il successivo decreto presidenziale 5 gennaio 1950, n. 17, stabilivano che le attività liquide del Fondo dovevano essere versate in apposito conto corrente costituito presso la Cassa depositi e prestiti, la quale avrebbe effettuato i pagamenti su ordini predisposti e firmati dal Ministro del lavoro.

Senonchè, anche in conseguenza degli ordinamenti interni della Cassa depositi e prestiti, tale procedura nella pratica attuazione si rivelò molto lenta e non rispondente alle esigenze immediate e funzionali della gestione; in quanto che il programma di assistenza sociale che il Fondo persegue impone una particolare prontezza di procedura nella erogazione e distribuzione periferica delle somme stanziare e nei conseguenti controlli. Sorse pertanto la necessità di tentare l'esperimento valendosi dell'organizzazione bancaria, girando una parte dei fondi presso la Banca nazionale del lavoro, che provvede sempre per disposizioni firmate dal Ministro ad eseguire con immediata prontezza e regolarità i pagamenti.

L'esperimento ebbe esito pienamente favorevole, tanto che la legge 24 aprile 1950, n. 259, nel disciplinare le modalità di funzionamento del Fondo, stabilì che il servizio di cassa dovesse essere espletato da un istituto di credito di diritto pubblico.

A seguito di ciò, il Ministero del lavoro assegnò definitivamente il servizio di cassa alla Banca nazionale del lavoro, stipulando con la stessa apposita convenzione tuttora in corso. L'incarico alla Banca del lavoro fu conferito perchè: a) la Banca è il tipico istituto bancario di emanazione statale; b) il Ministero del lavoro ha un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione della Banca; c) il Ministero del lavoro aveva avuto modo di constatare di fatto che il servizio prestato dalla Banca rispondeva pienamente alle necessità funzionali; d) il fondo depositato presso la Banca, in definitiva, veniva riversato per circa l'80-90 per cento al Tesoro dello Stato.

L'autonomia del Fondo, per tal modo realizzata, ha consentito di dare al servizio dei cantieri una notevole snellezza di funzionamento, riducendo al minimo gli impacci formali, e ha permesso quella tempestività e regolarità di interventi che è stata grandemente e da tutti apprezzata.

Giova ricordare, a questo proposito, che, in occasione della recente discussione del bilancio del Ministero del lavoro, il vice Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione finanze e tesoro, senatore Bertone, dopo aver sottolineato la necessità che dei mezzi forniti al Ministero venga fatto l'uso più sollecito, affinché nei limiti del

possibile le somme a disposizione in ciascun esercizio vengano spese nell'esercizio medesimo, evitando il dannoso accumulo dei residui passivi, ha rilevato con compiacimento che durante il decorso esercizio vi era stato un notevole progresso e che attualmente il Ministero dimostrava di riuscire a pagare più sollecitamente, superando gli impacci di un sistema forse in alcune parti antiquato; esortava quindi il Ministro a continuare su questa strada, rendendo così un servizio al Governo, ai creditori e a tutti coloro che attendono aiuti dal Ministero.

Più specificatamente il senatore Bosco, illustrando nella stessa sede il suo ordine del giorno — in cui, fra l'altro, si invitava il Governo a continuare l'attuale sistema del finanziamento dei corsi e dei cantieri a mezzo banca — ha deprecato il passaggio al sistema previsto dal terzo comma dell'articolo 72 del disegno di legge, accentuando anzi la opportunità di incoraggiare il sistema di pagamento a mezzo banche.

La 10<sup>a</sup> Commissione, condividendo pienamente le considerazioni svolte dagli eminenti colleghi senatori Bertone e Bosco, ritiene che l'approvazione della incriminata norma dell'articolo 72, ultimo comma, ripristinerebbe un sistema comportante inconvenienti forse anche più gravi di quelli già rilevati in sede di applicazione della primitiva formula adottata dalla legge 28 aprile 1949, n. 264, ed esprime perciò il voto che si continui l'attuale sistema del finanziamento dei corsi e dei cantieri a mezzo banca, ai sensi della ricordata legge 24 aprile 1950, n. 259.

\* \* \*

La 10<sup>a</sup> Commissione non ha ritenuto che fosse suo compito di esaminare le modalità di finanziamento dei vari e complessi provvedimenti contenuti in questo disegno di legge, nè la controversa istituzione del contributo straordinario temporaneo contro la disoccupazione a carico degli esercenti di attività produttive. Ha peraltro sottolineato con compiacimento come la Camera dei deputati abbia esteso all'artigianato l'esenzione dal versamento del predetto contributo.

PEZZINI, estensore.

## DISEGNO DI LEGGE

## CAPO I.

## CASSA PER IL MEZZOGIORNO

## Art. 1.

L'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, numero 646, è sostituito dal seguente:

« I Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, dell'industria e del commercio, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro all'uopo designato dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale per l'esecuzione, entro un periodo di 12 anni, dal 1950 al 1962, di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, coordinandolo con i programmi di opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche.

Il piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilità ordinaria non statale, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alle opere di interesse turistico, nonché la esecuzione di acquedotti e fognature e di opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti ».

## Art. 2.

Alla lettera c) dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono sostituite le seguenti:

« c) per l'esercizio finanziario 1952-53, sarà stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro,

in favore della Cassa, il contributo di lire 80 miliardi;

« d) per ciascuno degli esercizi finanziari decorrenti dal 1953-54 al 1959-60 incluso, sarà stanziato nel bilancio del predetto Ministero, in favore della Cassa, il contributo annuo di lire 90 miliardi;

« e) per l'esercizio finanziario 1960-61, sarà stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 110 miliardi;

« f) per l'esercizio finanziario 1961-62, sarà stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 100 miliardi ».

## CAPO II.

## OPERE STRAORDINARIE PER L'ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE

## Art. 3.

L'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, è sostituito dal seguente:

« I programmi delle opere da eseguirsi saranno predisposti e coordinati di concerto tra i vari Ministeri interessati e sottoposti alla approvazione di un Comitato dei ministri designato dal Consiglio dei ministri.

« Per l'attuazione di tali programmi è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi.

« Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, sarà stanziata la somma di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1959-60, che sarà ripartita fra il Ministero dei lavori pubblici e quello dell'agricoltura e delle foreste in relazione ai programmi relativi alle opere di cui all'articolo 1.

« Con decreto da emanarsi dal Ministro competente è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere approvate.

« Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

## Art. 4.

L'articolo 5 della legge 10 agosto 1950, n. 647, è sostituito dal seguente:



« Nell'esercizio finanziario 1950-51 si farà fronte alla spesa per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 con prelievo della quota parte della somma di 55 miliardi spettanti alle regioni e provincie di cui allo stesso articolo 1 e contemplate dall'articolo 18 della legge 23 aprile 1949, n. 165; tale quota parte, da prelevarsi dal conto speciale (fondo lire) di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, viene determinata nella somma di lire 12 miliardi 59.313.000.

« Per la differenza occorrente per raggiungere l'importo di 20 miliardi, e cioè per lire 7.940.687.000, sarà provveduto con stanziamento di pari somma a carico del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51. A tale spesa si farà fronte con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla elevazione dal 75 per cento al 76 per cento della quota spettante all'Erario sul provento lordo del monopolio dei tabacchi, nonchè dai seguenti provvedimenti:

decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50;

decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 51, concernente i prezzi di vendita al pubblico di tabacchi lavorati nazionali;

decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1950, n. 52, concernente i prezzi di vendita al pubblico delle pietrine focaie;

decreto ministeriale 10 marzo 1950, concernente i prezzi di vendita al pubblico di sigarette di produzione estera;

decreto ministeriale 10 marzo 1950, concernente il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi;

decreto ministeriale 1° agosto 1949, concernente variazioni d'imposta e prezzi di vendita dei fiammiferi ».

### CAPO III.

#### CREDITO PER MACCHINE AGRICOLE, OPERE IRRIGUE E COSTRUZIONI RURALI

##### Art. 5.

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo di rotazione per anticipazioni a istituti esercenti il credito ed a quelli autorizzati all'esercizio del credito

agrario, da preferire a parità di condizioni, per la concessione, a favore di agricoltori, singoli od associati, con preferenza ai piccoli ed ai medi, ed alle cooperative, di prestiti destinati all'acquisto di macchine agricole di produzione italiana, ovvero di prestiti e di mutui da impiegare nella costruzione di impianti di irrigazione, di edifici rurali destinati ad abitazione dei coltivatori, al ricovero del bestiame, alla conservazione, alla manipolazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli.

I prestiti ed i mutui potranno essere concessi anche a consorzi, enti e società che si propongono di costruire ed esercire impianti di distribuzione di acqua per irrigazione nelle zone in cui i proprietari fondiari non trovino possibile o conveniente provvedere direttamente alla costruzione degli impianti.

Per le predette operazioni di credito agrario, alle quali gli istituti di credito prescelti sono autorizzati anche in deroga ai propri statuti, valgono le norme del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel presente capo.

##### Art. 6.

A favore del fondo di rotazione di cui al precedente articolo, per ciascuno degli esercizi finanziari 1952-53, 1953-54, 1954-55, 1955-1956 e 1956-57, è autorizzata l'annua anticipazione di lire 25 miliardi, da iscrivere in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Essa sarà destinata per 7,5 miliardi a prestiti per acquisto di macchine, per 7,5 miliardi a prestiti ed a mutui per opere di irrigazione, per 10 miliardi a prestiti ed a mutui per costruzioni rurali.

Tale ripartizione potrà essere annualmente variata, qualora se ne ravveda la opportunità, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il fondo di rotazione è incrementato fino al 30 giugno 1964 dalle quote di ammortamento per capitale e per interesse, corrisposte dai mutuatari, dedotta la quota a compenso del servizio degli istituti, secondo il disposto dell'articolo 11.

## Art. 7.

Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite, entro il 31 ottobre 1952, le quote del fondo da concedere in anticipazione ai singoli istituti di credito per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54.

Per gli anni successivi la ripartizione avrà sempre luogo entro il 31 ottobre precedente l'esercizio finanziario a cui è attribuito lo stanziamento.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposita convenzione che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro del tesoro stipuleranno con gli istituti di credito prescelti.

## Art. 8.

Tutte le somme che affluiranno al fondo di rotazione per il rimborso delle anticipazioni da parte degli istituti e per il pagamento degli interessi saranno destinate alla concessione di ulteriori anticipazioni per mutui o prestiti aventi lo stesso oggetto della operazione di credito da cui hanno origine e saranno ripartite tra gli istituti di credito con le stesse modalità previste dal precedente articolo.

## Art. 9.

Le somme eventualmente non impegnate dal fondo, sia che si riferiscano agli stanziamenti di bilancio, sia che si riferiscano al rimborso delle anticipazioni, sono sempre riportate agli esercizi successivi in deroga alle vigenti leggi della contabilità generale dello Stato.

## Art. 10.

Le anticipazioni di cui all'articolo 5 dovranno essere impiegate dagli Istituti fino al 30 giugno 1964 esclusivamente in concessione di mutui per il 75 per cento della spesa necessaria per gli scopi previsti.

Le opere e gli acquisti da finanziare, i tipi di progetti e di macchine e l'ammontare massimo dei mutui saranno determinati dal Mini-

stro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro del tesoro.

## Art. 11.

L'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto:

a) in cinque anni per i prestiti destinati all'acquisto di macchine;

b) in sei anni per prestiti o mutui destinati ad opere di irrigazione;

c) in dodici anni per prestiti o mutui destinati agli edifici rurali.

I mutui saranno gravati di un tasso annuo di interesse del 3 per cento comprensivo della quota spettante agli Istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere, nella misura che sarà stabilita con la convenzione di cui all'articolo 7.

Le annualità d'ammortamento e gli interessi saranno versati dagli Istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione, a rimborso della anticipazione e ad incremento del fondo fino al 30 giugno 1964. Da tale data le annualità e gli interessi saranno versati al Ministero del tesoro, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata. Gli Istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità.

Oltre al pagamento delle annualità e degli interessi nella suddetta misura, gli Istituti non potranno far gravare altri oneri sui mutuatari, a qualsiasi titolo.

## Art. 12.

Le opere e gli acquisti finanziati con i mutui di cui all'articolo 5 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato comunque previsti dalle vigenti norme in materie di miglioramenti fondiari.

La concessione dei predetti mutui da parte degli Istituti è subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per le opere alle quali i mutui stessi si riferiscono, i mutuatari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato.

## Art. 13.

Alle operazioni di credito di cui all'articolo 5, e agli atti e formalità concernenti le operazioni medesime, si applicano le imposte fisse di registro ed ipotecarie, nonchè le agevolazioni relative alle tariffe notarili contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario.

## Art. 14.

L'anticipazione di lire 25 miliardi prevista per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1952-1953 al 1956-57 sarà versata in annualità anticipate su un conto fruttifero intestato al fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponibilità liquida del fondo e in esso saranno versati i rimborsi delle anticipazioni previste dall'articolo 10.

## Art. 15.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ogni eventuale norma legislativa che si rendesse necessaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà approvato il regolamento del fondo.

Il fondo potrà funzionare anche prima dell'approvazione del regolamento predetto.

## CAPO IV.

BONIFICHE,  
MIGLIORAMENTI FONDIARI

## Art. 16.

È autorizzata per l'esercizio 1952-53 la spesa di lire 13 miliardi, per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alla concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario, ai sensi dello stesso decreto alla riparazione delle opere pubbliche di bo-

nifica danneggiate per eventi bellici, nonchè all'onere dipendente dalla revisione dei prezzi per le opere pubbliche di bonifica già eseguite.

## CAPO V.

CREDITO A MEDIO TERMINE  
ALLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE

## Art. 17.

È istituito l'« Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie » (Mediocredito), ente di diritto pubblico, con personalità giuridica, con sede in Roma.

L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie, per operazioni di credito a favore della media e piccola industria, destinate al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali.

## Art. 18.

L'Istituto è autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19:

a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti ed aziende di credito predette a favore di medie e piccole imprese industriali;

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;

c) assumere, da solo o in consorzio, titoli obbligazionari o buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai predetti istituti e aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese industriali, con facoltà di successive alienazioni.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento compiuto dai predetti istituti e aziende di credito passano di diritto all'Istituto per effetto delle operazioni di cui al comma precedente.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'articolo 1264 del Codice civile.

Le operazioni di risconto di cui alla lettera *a*) e quelle di finanziamento di cui alla lettera *b*) non potranno avere durata superiore ai due anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese industriali.

È fatto divieto all'Istituto di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente operazioni di finanziamento alle imprese industriali.

#### Art. 19.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, saranno indicati gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 17, fra quelli, già costituiti o che si costituiranno, contemplati dall'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 agosto 1946, n. 370, e dalla legge 22 giugno 1950, n. 445.

Detti istituti e aziende di credito possono compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie le operazioni previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 18, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente capo, con deliberazione del Comitato suddetto saranno stabiliti i requisiti che devono avere le imprese industriali per essere considerate medie e piccole industrie, nonché i limiti di durata dei finanziamenti da qualificare a medio termine.

#### Art. 20.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 60 miliardi. A costituirlo si provvede:

*a*) per lire 15 miliardi, mediante versamento da effettuarsi dal Tesoro dello Stato a carico del bilancio dell'esercizio 1951-52;

*b*) per lire 45 miliardi, mediante trasferimento all'Istituto, nel limite di tale importo,

delle somme nette derivanti dai rimborsi che affluiscono al Tesoro dello Stato, per capitale e interessi, sui finanziamenti concessi a norma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi l'importo di lire 45 miliardi quale controvalore della corrispondente parte in lire sterline mutate ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge 18 aprile 1950, n. 258, mediante consegna di buoni del Tesoro novennali con scadenza 1961, di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

I predetti buoni novennali possono essere versati dall'Ufficio italiano dei cambi all'Istituto di emissione a rimborso dei finanziamenti dal medesimo concessi.

I rapporti finanziari nascenti dall'applicazione del presente articolo saranno regolati con apposita convenzione con il Tesoro dello Stato, l'Istituto di emissione e l'Ufficio italiano dei cambi.

Non possono consentirsi proroghe ai pagamenti di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 258.

Le somme in capitale ed interessi, che, a partire dal 1° luglio 1953, saranno restituite all'Istituto mobiliare italiano in conto di finanziamenti concessi ad imprese industriali in base ai decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449; 2 giugno 1946, n. 524; all'articolo 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675, ed alla legge 30 agosto 1951, n. 952, saranno, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria e commercio, trasferite all'Istituto per aumentarne il fondo di dotazione.

#### Art. 21.

L'Istituto, per lo svolgimento della sua attività, potrà valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente.

Con decreto del Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al precedente comma,

## Art. 22.

Sono organi dell'Istituto:

- a) il Consiglio generale;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci.

## Art. 23.

Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, e designati:

- a) cinque dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
- b) sette dal Ministro del tesoro, dei quali: tre indicati dall'Associazione bancaria italiana; due dall'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane e due dall'Associazione nazionale fra le Banche popolari italiane;
- c) tre dal Ministro dell'industria e commercio, su indicazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Le designazioni saranno fatte con le modalità che verranno stabilite dai Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, nelle rispettive competenze.

I membri del Consiglio generale non possono appartenere a Consigli di amministrazione e alla direzione degli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 19. A dipendenti dello Stato possono essere affidate soltanto le funzioni previste all'articolo 29.

Il presidente del Consiglio generale è eletto dal Consiglio stesso fra i membri nominati su designazione del Comitato interministeriale per il credito e risparmio.

I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni. In caso di vacanza le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio.

## Art. 24.

Il Consiglio generale:

- a) fissa, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che l'Istituto può compiere;

b) stabilisce annualmente la percentuale massima di finanziamento che può essere concessa a ciascuno degli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 19, o che dovrà fissarsi in relazione anche al volume dei crediti a medio termine complessivamente concessi da ciascun istituto o azienda di credito a piccole e medie imprese industriali;

c) designa i quattro membri del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 25;

d) designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'articolo 29;

e) approva annualmente il bilancio dell'Istituto e fissa, pure annualmente, gli emolumenti ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.

## Art. 25.

Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, che durano in carica tre anni. Uno di essi, che assume la funzione di presidente, è designato dai Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, e gli altri quattro sono designati dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri di cui al precedente comma.

Ad essi si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del Consiglio generale dall'articolo 23.

## Art. 26.

Spetta al Consiglio di amministrazione di autorizzare le singole operazioni di cui all'articolo 18. Tale facoltà non è delegabile neppure in casi di urgenza.

Le operazioni effettuate sono comunicate al Consiglio generale.

Spetta altresì al Consiglio di amministrazione di stabilire la misura dei saggi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni, previa approvazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Il Consiglio di amministrazione esercita pure ogni altro potere che non sia attribuito al Consiglio generale,

## Art. 27.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

## Art. 28.

Le disponibilità liquide dell'Istituto sono tenute in un conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

## Art. 29.

Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei ministri del tesoro e dell'industria e commercio, e designati:

uno dalla Corte dei conti, che ha le funzioni di presidente;

due dal Consiglio generale, fra gli iscritti negli albi professionali;

uno dal Ministro del tesoro;

uno dal Ministro dell'industria e commercio.

I due sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale, scelto tra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro del tesoro.

I sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per essi.

## Art. 30.

Sono estese alle operazioni effettuate dall'Istituto, nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, le agevolazioni tributarie di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Sono estesi all'Istituto i benefici in materia di tasse sugli affari e di imposta di ricchezza mobile, previsti nel secondo e terzo comma del predetto articolo 6.

Gli atti di costituzione degli Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie, di cui alla citata legge 22 giugno 1950, n. 445, sono registrati a tassa fissa e gli onorari notarili sono ridotti a un quarto.

## Art. 31.

L'Istituto è sottoposto a vigilanza ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

## Art. 32.

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto, nonchè per la costituzione di eventuali comitati tecnici, saranno stabilite nello statuto, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

## CAPO VI.

## CREDITO ALL'ARTIGIANATO

## Art. 33.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie, destinate ad operazioni di credito dirette all'impianto, all'ampliamento ed all'ammmodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi delle imprese artigiane.

Sono considerate artigiane, ai fini della presente legge, le imprese come tali qualificate con la procedura prevista dal decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1586, ed anche se organizzate in forma cooperativa.

## Art. 34.

La Cassa è autorizzata a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie:

a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti e dalle aziende di credito predette a favore di imprese artigiane;

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ai finanziamenti compiuti dai predetti istituti e aziende di credito passano di diritto alla Cassa per effetto delle operazioni di cui al comma precedente.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'articolo 1264 del Codice civile.

Le operazioni di risconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai due anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane.

È fatto divieto alla Cassa di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente nuove operazioni di finanziamento alle imprese artigiane.

Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35 potranno concedere ad una stessa impresa artigiana sarà fissato anno per anno dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

#### Art. 35.

Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa:

- a) il Banco di Napoli;
- b) il Banco di Sicilia;
- c) la Banca nazionale del lavoro;
- d) il Monte dei Paschi di Siena;
- e) l'Istituto di San Paolo di Torino;
- f) il Banco di Sardegna;
- g) l'Istituto centrale delle banche popolari;
- h) l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;
- i) le casse di risparmio e i monti di credito su pegno di prima categoria;
- l) le banche popolari e cooperative;
- m) le casse rurali ed artigiane;
- n) la sezione di credito dell'Ente nazionale dell'artigianato e piccole industrie (E.N.A.P.I.).

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il

risparmio, potranno essere autorizzati a compiere operazioni con la Cassa altri istituti o aziende che si costituiscano per l'esercizio del credito a medio termine a favore delle attività artigiane.

#### Art. 36.

Il fondo di dotazione della Cassa è elevato a lire 5.500 milioni, mediante il versamento da parte dello Stato di 5.000 milioni, da effettuarsi in unica soluzione a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio 1951-52, in aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, i quali saranno destinati alle operazioni previste dall'articolo 34 della presente legge nei modi e termini stabiliti col successivo articolo 49.

#### Art. 37.

È istituito presso la Cassa un fondo per il concorso statale, nella misura massima del 3 per cento, nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 35.

L'importo del fondo è di lire 1.500 milioni, che sarà conferito dal Ministro del tesoro in ragione di lire 300 milioni all'anno per 5 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.

Le concessioni del contributo sul fondo sono deliberate da apposito Comitato tecnico, nei limiti e con le modalità che saranno determinate dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio.

#### Art. 38.

La Cassa, per lo svolgimento delle sue attività, potrà avvalersi anche del ricavato di prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio l'autorizzi a contrarre direttamente.

Con decreto del Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al comma precedente.

La Cassa potrà altresì essere autorizzata dal predetto Comitato alla emissione di obbligazioni.

#### Art. 39.

Il saggio degli interessi dovuti sulle operazioni di cui all'articolo 34 effettuate dalla Cassa sarà determinato annualmente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Cassa, dedotta una aliquota del 50 per cento da destinare al fondo ordinario di riserva, sono devoluti ai partecipanti fino a concorrenza del 4 per cento del fondo di dotazione.

L'eventuale eccedenza è destinata al fondo di riserva straordinario.

#### Art. 40.

I prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 per gli effetti della presente legge, hanno privilegio sulle macchine del debitore e sulle somme a lui dovute per contratti di fornitura.

Le parti possono convenire che il privilegio sia limitato ad alcuni dei beni predetti.

Il privilegio ha effetto rispetto ai terzi alle seguenti condizioni:

a) il credito deve risultare da atto scritto, anche se non autenticato, contenente il riferimento alla presente legge, registrato presso l'ufficio del registro della circoscrizione in cui l'impresa artigiana ha la sua sede;

b) se il privilegio ha per oggetto macchine di valore superiore a lire 500 mila, l'atto da cui risulta il credito deve essere trascritto nel registro di cui all'articolo 1524 del Codice civile;

c) se il privilegio ha per oggetto crediti dipendenti da contratti di forniture, l'atto da cui risulta il credito deve essere notificato al terzo debitore.

Il privilegio di cui al presente articolo segue immediatamente il privilegio per spese di giustizia di cui all'articolo 2755 del Codice civile ed è preferito a tutti i privilegi speciali indicati negli articoli 2756 e seguenti dello stesso Codice.

#### Art. 41.

Alle operazioni che gli istituti e le aziende di credito indicati nell'articolo 35 sono autorizzati a compiere ai sensi della presente legge sono estese le agevolazioni previste all'articolo 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, integrate dalle seguenti.

Sono ridotti a metà i diritti spettanti ai notari per la stipula o autenticazione delle firme delle scritture di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, i diritti di cancelleria per la trascrizione del privilegio ai sensi della lettera b) dello stesso articolo e i diritti spettanti agli ufficiali giudiziari per la notifica dell'atto di prestito ai terzi debitori ai sensi della lettera c) dell'articolo suddetto.

L'esenzione delle tasse ipotecarie si applica anche quando la garanzia sia costituita su immobili di proprietà di persona diversa dal mutuatario.

#### Art. 42.

Sono organi della Cassa:

- a) il Consiglio generale;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci.

#### Art. 43.

Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e designati:

a) quattro dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

b) nove dal Ministro del tesoro, di cui cinque indicati dagli istituti ed aziende di credito partecipanti, uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane, uno dall'Associazione nazionale delle banche popolari, uno dall'Ente nazionale per le casse rurali ed artigiane;

c) due dal Ministro dell'industria e commercio in rappresentanza delle categorie artigiane.

I membri del Consiglio generale non possono far parte dei Consigli di amministrazione e



delle direzioni degli istituti o delle aziende di credito di cui all'articolo 35. A dipendenti dello Stato possono essere affidate soltanto le funzioni di cui all'articolo 48.

Il presidente del Consiglio generale è eletto dal Consiglio tra i membri nominati su designazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni. In caso di vacanza le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio.

#### Art. 44.

Il Consiglio generale:

a) fissa, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che la Cassa può compiere;

b) designa i quattro membri del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 45;

c) designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'articolo 48;

d) approva annualmente il bilancio della Cassa e fissa, pure annualmente, gli emolumenti ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;

e) stabilisce annualmente la percentuale delle operazioni effettuate da ciascun istituto od azienda di credito di cui all'articolo 35, che la Cassa potrà assumere.

#### Art. 45.

Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, che durano in carica tre anni. Uno di essi, che assume la funzione di presidente, è designato dai Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, e gli altri quattro sono designati dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri di cui al precedente comma.

Ad essi si applicano la incompatibilità stabilite per i membri del Consiglio generale dall'articolo 43.

#### Art. 46.

Spetta al Consiglio di amministrazione di autorizzare le singole operazioni di cui all'articolo 34. Tale facoltà non è delegabile, neppure nei casi di urgenza.

Le operazioni effettuate sono comunicate al Consiglio generale nella prima seduta successiva alle relative deliberazioni.

Spetta altresì al Consiglio di amministrazione di stabilire la misura dei saggi di interessi da applicare alle varie forme di operazioni, e da approvarsi dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il Consiglio di amministrazione esercita pure ogni altro potere che non sia attribuito al Consiglio generale.

#### Art. 47.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Cassa.

#### Art. 48.

Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, e designati:

uno dalla Corte dei conti, che ha le funzioni di presidente;

due dal Consiglio generale fra gli iscritti negli albi professionali;

uno dal Ministro del tesoro;

uno dal Ministro dell'industria e commercio.

I due sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale, scelto fra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro del tesoro.

I sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme per essi stabilite dal Codice civile.

#### Art. 49.

La Cassa provvederà con gestione autonoma alla liquidazione delle operazioni di finanziamento effettuate direttamente alle imprese artigiane fino alla data di entrata in vigore

della presente legge, avvalendosi del Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418.

La gestione di liquidazione dovrà terminare comunque entro il 31 dicembre 1956 e le risultanze nette gradualmente ottenute saranno destinate alle operazioni previste dall'articolo 34 della presente legge.

#### Art. 50.

Resta ferma la garanzia statale del 70 per cento prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, limitatamente alle eventuali perdite accertate nelle operazioni della Cassa perfezionate alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 51.

La Cassa è sottoposta a vigilanza ai termini dell'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

#### Art. 52.

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa, nonchè per la costituzione di eventuali comitati tecnici, saranno stabilite nello statuto, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

### CAPO VII.

#### COSTRUZIONE DI METANODOTTI E RICERCHE DI IDROCARBURI

#### Art. 53.

È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, da imputarsi per lire 10 miliardi all'esercizio 1951-52 e per lire 10 miliardi all'esercizio 1952-53, e da destinare:

a) per finanziamenti della costruzione di metanodotti per il trasporto dei prodotti estratti dai giacimenti individuati a seguito

delle ricerche di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, e all'articolo 3 della legge 27 maggio 1940, n. 580;

b) per finanziamenti delle ricerche di idrocarburi di cui ai predetti articoli.

#### Art. 54.

I finanziamenti previsti dall'articolo 53 sono concessi con decreto dei Ministri della industria e commercio, delle finanze e del tesoro.

I Ministri predetti sono autorizzati a stipulare le convenzioni necessarie per la esecuzione di quanto disposto nel presente capo.

### CAPO VIII.

#### COSTRUZIONI NAVALI PER LA MARINA MERCANTILE

#### Art. 55.

Alle navi mercantili da carico liquido di un tonnellaggio di stazza lorda non inferiore a 10.000 tonnellate e con una velocità alle prove con metà del carico di almeno 15 nodi, che siano costruite in cantieri italiani per conto di nazionali, possono essere concessi i benefici di cui agli articoli 7, lettera a), 8, 9 e 10 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

Alle navi di cui al primo comma può essere altresì concesso un contributo non superiore a lire 45.000 per tonnellata di stazza lorda.

Il committente ammesso ai benefici previsti dal presente capo deve presentare al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla registrazione, il contratto di commessa documentato dei piani e delle specifiche.

Se, entro il termine di 5 anni dall'entrata in esercizio della nave, la stazza lorda sulla cui entità è stato corrisposto il contributo fosse per qualsiasi motivo diminuita, il proprietario è tenuto a rimborsare all'Erario tante quote unitarie del contributo stesso per quante sono le tonnellate di stazza risultanti in meno.

#### Art. 56.

Coloro che intendono concorrere ai benefici di cui all'articolo 55 devono presentare istanza

al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e nella istanza devono offrire una riduzione nella misura del contributo indicato nell'articolo stesso.

Le istanze-offerte devono essere presentate in buste chiuse sigillate, a tergo delle quali saranno annotate la data e l'ora della presentazione. L'istanza-offerta deve essere garantita da fidejussione di un istituto o di una azienda di credito ritenuta idonea dal Ministero della marina mercantile, per l'importo di lire 5.000 per tonnellata di stazza lorda della cisterna richiesta. Le istanze non accompagnate dal documento relativo alla fidejussione bancaria non possono essere prese in considerazione.

Il contributo che sarà corrisposto a tutti coloro che saranno ammessi ai benefici sarà uguale alla media risultante dalle otto offerte diverse più vantaggiose per l'Amministrazione, presentate da richiedenti diversi.

Saranno accolte, oltre che le otto domande le cui offerte sono risultate le più favorevoli, le altre che, con la riduzione offerta, si avvicinano maggiormente alla media di contributo sopra indicato.

Qualora fosse presentato un numero di domande inferiore a otto da parte di richiedenti diversi, la media si farà sulla base delle domande pervenute al Ministero.

Entro dieci giorni dal ricevimento della partecipazione ufficiale dell'ammissione, effettuata a mezzo della Capitaneria di porto competente, gli ammessi ai benefici devono comunicare al Ministero se si impegnano a procedere alla commessa del lavoro.

La fidejussione è liberata per coloro che rinuncino e per coloro che, avendo accettato, abbiano iniziato la costruzione nel termine stabilito. La somma oggetto della fidejussione è incamerata, se coloro che abbiano fatto una offerta di riduzione uguale o maggiore alla media del contributo che sarà corrisposto non inizino nel termine la costruzione, e in ogni altro caso in cui la costruzione non sia iniziata nel termine stesso.

Il tonnellaggio complessivo di navi cisterne ammissibile ai benefici previsti dal presente capo sarà stabilito in relazione allo stanziamento di cui all'articolo 70, ridotto della som-

ma di cui all'articolo 62, e al contributo da corrispondere.

Se nel termine previsto dal primo comma non siano presentate domande sufficienti a coprire il tonnellaggio di cui al comma precedente, il Ministero della marina mercantile ha facoltà di riaprire detto termine per non oltre tre mesi dalla scadenza, ma il contributo medio applicabile resta stabilito in quello risultato dalla applicazione del terzo e quinto comma.

Una quota non superiore al 20 per cento del tonnellaggio di stazza lorda sarà riservata alle società di navigazione di preminente interesse nazionale, che, previa partecipazione alla gara nei modi e nei termini di cui al presente articolo, avranno diritto di prelazione sulle altre istanze-offerte risultanti più favorevoli per l'Amministrazione, e diritto di opzione per la costruzione della quota suddetta.

#### Art. 57.

Per ogni nave cisterna costruita coi benefici previsti dal presente capo il contributo medio stabilito in base all'articolo 56, sarà corrisposto per intero per le prime 12.000 tonnellate di stazza lorda.

Il contributo stesso sarà ridotto dell'1 per cento per ogni mille tonnellate o frazione di mille superiore a 500, di tonnellaggio esuberante su quello indicato nel precedente comma.

#### Art. 58.

L'apertura delle buste contenenti le istanze-offerte, la determinazione della media del contributo e la graduatoria delle istanze in relazione alle offerte di riduzione, ed ogni altra procedura connessa, sono demandate ad una Commissione composta:

- 1) del presidente del Consiglio Superiore della marina mercantile, che la presiede;
- 2) del direttore generale del naviglio;
- 3) del direttore generale della navigazione e traffico;
- 4) di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
- 5) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero.

Adempirà la funzione di segretario della Commissione un funzionario del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore a consigliere.

#### Art. 59.

Non potranno essere concessi i benefici previsti dal presente capo per la costruzione di altre navi cisterna ad armatori i quali, a giudizio della Commissione, di cui all'articolo 58, siano risultati direttamente o indirettamente già assegnatari di una nave cisterna, prima che siano accolte le domande di coloro che abbiano fatto una offerta di riduzione contenuta entro un limite non superiore al 10 per cento del contributo che sarebbe risultato in base all'offerta meno favorevole tra le otto scelte per il calcolo del contributo medio.

Se vi siano richiedenti diversi in condizione di parità, sarà preferito quello che dimostri di provvedere in proprio, totalmente o in maggior misura, al finanziamento della costruzione.

#### Art. 60.

Coloro i quali, in conseguenza del favorevole risultato della gara, siano ammessi ai benefici del presente capo, non possono cedere i diritti derivanti dall'ammissione. La cessione opera di diritto la decadenza dell'ammissione stessa e dai benefici conseguenti.

La cessione del contributo di cui al secondo comma dell'articolo 55 è tuttavia consentita a favore del cantiere costruttore della nave e allo stabilimento costruttore dell'apparato motore.

#### Art. 61.

Il contributo di cui all'articolo 55 è corrisposto in due rate uguali, la prima quando la costruzione ha raggiunto il 50 per cento di stato di avanzamento e la seconda dopo la entrata in esercizio della nave ammessa ai benefici e dopo che gli interessati abbiano presentato la relativa domanda corredata dai documenti indicati nell'articolo 107, lettere a), b), c), d), e), f), ed m), del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1939, nu-

mero 1101, e dal certificato di carena, previsto dall'articolo 12 della legge 8 marzo 1949, numero 75.

#### Art. 62.

Dello stanziamento di cui all'articolo 70, una quota non superiore a 600 milioni è destinata a favorire la costruzione, per conto di nazionali, di navi a scafo metallico da 500 a 2000 tonnellate di stazza lorda, da carico secco o liquido, e di rimorchiatori da affidare ai cantieri medi e piccoli in ferro e ai cantieri che non avessero commesse per la costruzione di navi cisterne di cui alla presente legge.

A dette navi, oltre ai benefici indicati nel primo comma dell'articolo 55, può essere concesso un contributo nella misura di lire 130 mila a tonnellata di stazza lorda.

Non sono applicabili alle costruzioni di cui al presente articolo il secondo comma dell'articolo 55, e gli articoli 56, 57, 58 e 59 del presente capo.

Possono essere ammesse ai benefici del presente articolo sia le costruzioni navali del tipo e del tonnellaggio indicato, per le quali fossero state presentate domande nei termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1949, n. 75, sia quelle per le quali venissero presentate nuove domande entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 63.

I proprietari delle costruzioni ammesse ai benefici previsti dal presente capo devono osservare le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

#### Art. 64.

Ai finanziamenti occorrenti per le costruzioni navali di cui al presente capo sono applicabili le disposizioni del capo IV della legge 8 marzo 1949, n. 75.

Alle operazioni in valuta estera previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 927, ed ai finanziamenti in valuta estera ed in lire da concedersi ad aziende italiane in dipendenza delle operazioni anzidette, sono applicabili le norme del decreto legi-

slativo 11 settembre 1947, n. 891, e successive modificazioni, qualora le operazioni medesime siano espressamente destinate alla concessione di finanziamenti a favore della industria delle costruzioni navali e dell'armamento, ovvero sia espressamente riconosciuto, nel relativo decreto di autorizzazione del Ministro del tesoro, che tali operazioni rivestono particolare carattere di pubblico interesse.

Nelle operazioni di cui ai precedenti commi possono essere comprese anche quelle ancora occorrenti per l'espletamento del programma di costruzioni navali previsto dalla legge 8 marzo 1949, n. 75, e successive modificazioni.

#### Art. 65.

Il Ministero della marina mercantile ha facoltà di promuovere opportuni accordi fra gli ammessi ai benefici ed i cantieri, affinché le navi siano costruite in una o più serie dello stesso tonnello, della stessa velocità e delle stesse caratteristiche tecniche.

#### Art. 66.

Le costruzioni navali di cui al presente capo devono essere iniziate, a pena di decadenza dai benefici, entro 4 mesi dalla data di notificazione del provvedimento di ammissione ai benefici stessi e devono entrare in effettivo esercizio entro il 30 giugno 1954.

Ove l'inizio della costruzione non avvenga entro il termine sopra indicato, il Ministro per la marina mercantile ha facoltà di prorogare il termine stesso qualora sia provato dagli interessati con elementi e documenti certi che il ritardo non è ad essi imputabile.

Nel caso che la proroga sia concessa, di ugual periodo di tempo è prorogato il termine per l'entrata in esercizio della nave.

#### Art. 67.

Alle navi cisterne che non abbiano ottenuto l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 55 e alle navi di qualsiasi altro tipo, comprese le navi cisterne di tonnello inferiore a quello indicato nell'articolo stesso, che vengano commesse da nazionali a cantieri italiani, pos-

sono essere concessi i benefici degli articoli 7, lettera a), 8, 9 e 10 della legge 8 marzo 1949, n. 75, e le facilitazioni di cui all'articolo 64 della presente legge, purchè siano osservate le norme richiamate nel precedente articolo 63.

Alle costruzioni di cui al presente articolo non è applicabile la disposizione dell'articolo 66.

#### Art. 68.

È applicabile per le costruzioni navali di cui al presente capo l'articolo 32 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

#### Art. 69.

Sono escluse dal godimento dei benefici di cui al presente capo le navi che siano già state o che vengano ammesse ai benefici delle leggi 8 marzo 1949, n. 75, 15 dicembre 1949, n. 943, 12 maggio 1950, n. 348, 5 settembre 1951, n. 902.

#### Art. 70.

Per provvedere alla applicazione delle disposizioni del presente capo è stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina mercantile la somma di 12 miliardi, di cui una congrua parte sarà spesa nel Mezzogiorno, così ripartita:

3 miliardi per l'esercizio finanziario 1952-1953;

5 miliardi per l'esercizio finanziario 1953-1954;

4 miliardi per l'esercizio finanziario 1954-1955.

#### Art. 71.

Per il rimborso agli aventi diritto delle spese per apprestamenti difensivi, sarà stanziata, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della difesa-marina, la somma di lire 150 milioni, così ripartita:

75 milioni per l'esercizio finanziario 1952-1953;

75 milioni per l'esercizio finanziario 1953-1954.

## CAPO IX.

ADDESTRAMENTO E IMPIEGO  
DI MANO D'OPERA DISOCCUPATA

## Art. 72.

È autorizzata una assegnazione straordinaria di lire 36 miliardi a favore del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

Detta somma verrà iscritta, per 18 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1951-52, e per lire 18 miliardi nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, gestito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sarà depositato, in conto corrente fruttifero, presso il Tesoro dello Stato o presso l'Istituto di emissione.

## Art. 73.

Per le spese occorrenti alla costruzione, con cantieri di lavoro, di opere di pubblica utilità, sottoposte alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è autorizzata una assegnazione straordinaria di lire 5 miliardi, da iscriversi, per 2 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1951-52, e per 3 miliardi nel corrispondente stato di previsione per l'esercizio finanziario 1952-53.

## CAPO X.

## CASE PER I LAVORATORI

## Art. 74.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, udito il Consiglio dei ministri, può essere concessa la garanzia dello Stato per le obbliga-

zioni che siano emesse dalla gestione I.N.A.-Casa ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, allo scopo di anticipare il programma di costruzioni di case.

## CAPO XI.

## CONTRIBUTO STRAORDINARIO TEMPORANEO PER INVESTIMENTI INTESI A COMBATTERE LA DISOCCUPAZIONE

## Art. 75.

È istituito, per il periodo dal 1° marzo 1952 al 31 dicembre 1953, un contributo straordinario contro la disoccupazione a carico degli esercenti una attività produttiva di reddito classificabile in categoria B e in categoria C-1 ai fini della imposta di ricchezza mobile.

Tale contributo non si applica agli esercenti affittanze agrarie e attività professionali e artistiche, nonchè alle aziende artigiane determinate con la procedura prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586, contenente disposizioni sugli assegni familiari ai dipendenti delle aziende.

## Art. 76.

Il contributo straordinario previsto nel precedente articolo è fissato in ragione del:

a) 4 per cento delle retribuzioni dovute ai dirigenti e al personale impiegatizio, nonchè al personale operaio pagato a mese, a quindicina, a settimana, o ad altro periodo fisso;

b) 2 per cento delle retribuzioni dovute al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro. Per le retribuzioni relative alle ore eccedenti le 32 settimanali si applica un contributo supplementare in ragione dell'8 per cento.

Agli effetti della determinazione del contributo straordinario, l'ammontare della retribuzione è calcolato secondo le disposizioni concernenti i contributi per assegni familiari, contenute nei decreti legislativi 1° agosto 1945, n. 692, 19 aprile 1946, n. 238, e 25 gennaio 1947, n. 14, tenendosi anche conto delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente per

il quale non esista l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

#### Art. 77.

Il contributo straordinario relativo alle somme dovute per tutti i periodi di paga scaduti in ciascun mese deve essere versato entro i primi 10 giorni del mese successivo in un conto corrente postale intestato alla Tesoreria della provincia nella cui circoscrizione le retribuzioni sono state corrisposte.

Per il calcolo delle ore eccedenti le trentadue settimanali, si ha riguardo all'orario medio settimanale delle settimane comprese nei periodi di paga scaduti nel mese precedente; per i lavoratori assunti o licenziati nel corso del mese, l'orario medio settimanale è determinato sulla base dell'effettiva occupazione nel periodo di paga.

#### Art. 78.

Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo precedente, il datore di lavoro deve denunciare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gli estremi della ricevuta del versamento, indicando l'ammontare della somma versata e delle retribuzioni su cui il contributo è stato commisurato.

Per le retribuzioni previste alla lettera b) dell'articolo 76, la denuncia deve indicare, distintamente, quelle corrispondenti al lavoro fino a trentadue ore settimanali e quelle corrispondenti al lavoro per le ore eccedenti.

La denuncia deve essere presentata anche se non esista l'obbligo dell'assicurazione del personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro.

La denuncia deve essere redatta in duplice copia, una delle quali è trasmessa dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione il datore di lavoro ha il suo domicilio fiscale.

Il controllo delle denunce è effettuato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro

gli infortuni sul lavoro, in conformità delle direttive dell'Amministrazione finanziaria. Per il controllo da parte dell'Istituto suddetto si applicano le norme contenute nel regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1937, n. 200, anche per le retribuzioni dovute al personale non soggetto all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

#### Art. 79.

Il datore di lavoro, che omette di versare il contributo straordinario nei termini stabiliti, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000 ed è obbligato al pagamento di una soprattassa pari al 30 per cento dell'ammontare del contributo non versato.

Il datore di lavoro che versa il contributo straordinario in misura inferiore a quella dovuta è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 100.000, nonchè al pagamento di una soprattassa pari al 20 per cento della differenza versata in meno.

Salva l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, il datore di lavoro che ometta di presentare nei termini stabiliti la denuncia di cui all'articolo 78 è obbligato al pagamento di una pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 20.000.

Per l'accertamento del contributo straordinario non versato e per l'applicazione delle sanzioni previste nel presente capo, nonchè per la risoluzione delle contestazioni dipendenti dall'accertamento, si osservano le norme vigenti in materia di imposte dirette.

Il contributo non versato in Tesoreria è riscosso mediante un ruolo straordinario, in unica soluzione, con le norme e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette. Gli agenti della riscossione sono vincolati all'obbligo del non riscosso per riscosso.

#### Art. 80.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il rimborso all'Istituto stesso delle spese riferentisi al controllo delle denunce

delle retribuzioni dovute al personale non soggetto all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni.

## CAPO XII.

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 81.

Gli oneri derivanti a carico degli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 dalla presente legge saranno fronteggiati come appresso:

per la spesa di miliardi 25 posti a carico dell'esercizio 1952-53, dall'articolo 6, ai fini delle operazioni di credito per opere irrigue, macchine agricole e costruzioni rurali, con il provento del contributo straordinario contro la disoccupazione, istituito con l'articolo 75 della presente legge;

per la spesa di miliardi 13 di cui all'articolo 16, relativa ad opere di bonifica e di miglioramento fondiario per l'esercizio finanziario 1952-53, con i fondi iscritti ai capitoli nn. 125, 126, 128, 136 e 138 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio medesimo;

per la spesa di miliardi 15, risultante per l'esercizio 1951-52 dall'articolo 20, lettera a), relativo al credito a medio termine alle medie industrie, con il provento del già menzionato contributo straordinario contro la disoccupazione realizzato nell'esercizio stesso;

per la spesa di miliardi 5 di cui all'articolo 36, a carico dell'esercizio 1951-52, per l'aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con il gettito del contributo medesimo;

per la spesa di milioni 300 di cui all'articolo 37, a carico di ciascuno degli esercizi 1951-52 e 1952-53, per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito all'artigianato, con corrispondenti aliquote del provento netto del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325;

per la spesa di cui all'articolo 53, concernente finanziamenti per la costruzione di metanodotti e ricerche petrolifere, con il pro-

vento netto del cennato prestito, relativamente alla quota di 10 miliardi per l'esercizio 1951-52 e con il provento del contributo straordinario contro la disoccupazione, per la quota di uguale importo a carico dell'esercizio 1952-1953;

per la spesa di milioni 3.075 relativa all'esercizio 1952-53, stabilita dagli articoli 70 e 71 per provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento con il provento del contributo straordinario predetto;

per l'assegnazione straordinaria di 18 miliardi stabilita, a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », dall'articolo 72, per l'esercizio 1951-52, con il provento del prestito di cui alla citata legge 14 dicembre 1951, n. 1325, e per quella di uguale importo autorizzata dall'articolo medesimo, per l'esercizio 1952-53, con gli introiti derivanti dal menzionato contributo straordinario;

per la spesa di cui all'articolo 73 concernente le spese per costruzione, con cantieri di lavoro, di opere di pubblica utilità, con il provento del richiamato prestito, relativamente alla quota di 2 miliardi a carico dell'esercizio 1951-52, e con il gettito del contributo straordinario contro la disoccupazione, per la quota di 3 miliardi relativa all'esercizio finanziario 1952-53.

#### Art. 82.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie all'applicazione della presente legge.

#### Art. 83.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con quelle della presente legge.

#### Art. 84.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.



SENATO DELLA REPUBBLICA

---

Parere dell'8<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) sul disegno di legge: “Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione”

---



Nel sistema di provvedimenti economici di interesse agrario proposto all'esame del Parlamento in prima linea va considerato il nuovo meccanismo di credito ideato per dare incremento alla produzione agraria; ad esso si affiancano stanziamenti relativi ai miglioramenti ed alle trasformazioni fondiari, ed alla sistemazione dei bacini montani.

I due gruppi di interventi presentano diverso carattere: il primo intende sviluppare la produzione di beni di consumo e creare insieme possibilità dirette ed indirette di nuova occupazione; i secondi hanno carattere strumentale intendendo migliorare la premessa dell'attività agraria. Il primo ha quel carattere anticiclico, antidepressione, che è stato indicato come criterio ispiratore del Governo proponente; i secondi sembrano trovare in questo disegno di legge un inquadramento pressochè occasionale o incidentale. Mentre per le bonifiche ed opere di miglioramento si prevede uno stanziamento annuale, le opere di sistemazione montana dovrebbero svilupparsi lungo tutto il ciclo d'azione della Cassa per il Mezzogiorno, così come svilupperà la sua influenza per un ciclo di 10-12 anni il sistema di credito, che insieme ai provvedimenti per il credito industriale ed artigiano dà la caratteristica forse saliente a questo disegno di legge.

\* \* \*

La creazione del nuovo fondo per il credito agrario è suggerita dalla considerazione che il mutuo di favore appare come lo strumento e

l'incentivo più efficace per stimolare l'incremento della produzione agraria. Criterio che, salva la riserva espressa in seguito, sembra approvabile; ed ancora maggiormente lo è il concetto di evitare la dispersione e lo sbriciolamento degli scarsi mezzi disponibili, concentrando lo sforzo nei settori di più diretto e rapido incremento economico, di più alto assorbimento di lavoro, di maggiore utilità sociale.

Nè sembra si possano sollevare eccezioni alla scelta di questi settori: irrigazione, meccanizzazione, edilizia rurale. E neppure all'importanza proporzionale che ad essi è stata assegnata, riservando il 40 per cento dei mezzi disponibili all'edilizia, 30 per cento all'irrigazione, 30 per cento alla meccanizzazione. È ben vero che il rinnovo dei fabbricati rurali esigerebbe proporzionalmente tanto maggiori mezzi; ma si deve riconoscere opportuno non limitare troppo le altre due forme di attività, in quanto suscettibili di quella rapida maggior produzione di cui il Paese ha bisogno.

Si tratta di anticipazioni del Tesoro di 25 miliardi annui per 5 anni, con un totale quinquennale di 125 miliardi. Con il secondo anno rientrano in circolo rate di ammortamento e di interesse, al netto della quota di compenso per il servizio bancario. La restituzione al Tesoro comincia al termine dell'ammortamento dei mutui di più lunga scadenza: cioè dopo il 10° anno, secondo il progetto originario del Governo, dopo il 12°, secondo gli emendamenti della Camera dei deputati. E poichè i mutui sono limitati a non oltre il 75 per cento della

spesa, si prevede nel ciclo dei 10 anni un giro massimo teorico di 480 miliardi, che potranno approssimarsi, nei 12 anni, a 600.

Non piccola cifra. Il Governo è partito evidentemente dalla constatazione della penuria costante, ed in questi ultimi tempi crescente, di investimenti e di possibilità di credito per il miglioramento e l'incremento dell'attrezzamento produttivo dell'agricoltura. Il lamento degli agricoltori è antico ed insistente; ad esso si aggiungono le segnalazioni ripetute degli istituti specializzati per il credito agrario, ai quali il mercato, anemico, non riesce a fornire da tempo i mezzi sufficienti per soddisfare bisogni e richieste della clientela. Era tempo che si svolgesse una politica parallela a quella che è stata dedicata a favorire l'ammodernamento ed il rinnovo del macchinario dell'industria.

Se ciò non sminuisce l'approvazione per chi ha voluto e realizzato prontamente il provvedimento, è spontanea la riflessione che meglio si sarebbe operato ricorrendo decisamente ed organicamente all'istituto del mutuo di favore in prò dell'agricoltura sin dal 1949-50.

L'economia agraria italiana è economia prevalentemente povera e largamente antiquata; afflitta da condizioni strutturali, soprattutto di rigidità sociale, sfavorevoli; si muove in condizioni di mercato, interno ed internazionale, difficili: è perciò giustificata, almeno per un lungo periodo di assestamento, questa limitata forma di protezione, data da una sufficiente disponibilità di credito a buon mercato, ad equo ammortamento: essa è forse la più razionale, la più efficace e la più sana. Vedranno perciò il Ministro e il legislatore del 1962 o del 1964 se non sarà il caso di mantenere in circolo quei 125 miliardi.

Sono essi sufficienti? Come si è detto, si tratta di un flusso annuo di nuovi investimenti di una cinquantina di miliardi in grande media. Il Ministro del tesoro dichiara che questo è il massimo sforzo ora consentito. Sforzo notevole e meritorio e tempestivo, poichè senza di esso verosimilmente si andrebbe incontro ad un graduale peggioramento delle condizioni generali dell'agricoltura. Ma non ci si può esimere dal riflettere che per conseguire un sensibile e crescente miglioramento della produzione, dell'occupazione e della distribuzione occorrerebbe che le dimensioni del volume di capitali da fornire ogni anno a speciali

condizioni alla terra, per la trasformazione soprattutto della piccola e media impresa, dovrebbero poter essere almeno doppie di quelle attuali.

Naturalmente ogni richiamo ad incrementi di produzione solleva — così come è avvenuto a proposito di questo programma d'irrigazione e meccanizzazione — le naturali esitazioni di chi teme le difficoltà di smercio sul mercato interno ed internazionale che già affliggono alcuni settori agrari, e sconsigliano attualmente incaute estensioni di alcune produzioni. Vi è da osservare preliminarmente che la nostra campagna non dà ancora cereali, e neppure carne, in quantità sufficiente.

Ma sarebbe un evidente errore dissociare programmi di ammodernamento, razionalizzazione, riduzione di costi nella produzione agraria da un parallelo miglioramento nelle condizioni di distribuzione, da sforzi integrativi per eliminare o limitare i rovinosi sovracosti ed attriti distributivi di ogni sorta. Sarebbe un errore grave se gli agricoltori e le loro organizzazioni non riuscissero ad intendere che in questo ordine di idee non possono attendersi tutto dal Governo e dai poteri centrali: che compete in larga parte ad essi ed al loro sforzo associativo di avvicinare la produzione al consumo, cioè di ottenere a ricavi immutati, od anzi migliorarli, per il produttore, prezzi minori e condizioni di approvvigionamento migliori per il consumatore: cioè quell'accrescimento di capacità di consumo e di domanda interna che dev'essere in questo periodo storico, la principale speranza dell'agricoltura italiana. Anche più ampi programmi produttivi non avrebbero senso se non si traducevano in un maggiore e largamente distribuito aumento del consumo interno. Comunque, questa necessità di una revisione attenta e sistematica della immissione della derrata agraria sul mercato merita di essere insistentemente richiamata.

\* \* \*

Alcune valutazioni ed osservazioni meritano i singoli settori in cui opererà il nuovo sistema di credito agrario.

*Edilizia rurale.* È ben noto quanto grande ed urgente sia il bisogno di rinnovare ed accrescere la dotazione di fabbricati della campagna italiana, e non solo per abitazioni, ma

anche per il ricovero del bestiame, la custodia e manipolazione dei raccolti. Per quanto riguarda il primo punto, basti ricordare — a indicare le dimensioni del problema — alcuni dati della famosa inchiesta del 1933: abitazioni così... inabitabili da dover essere demolite: 161.000; abitazioni abitabili solo a prezzo di grandi riparazioni: 523.000; 95.000 delle prime e 244.000 delle seconde nell'Italia meridionale ed insulare. Altre inchieste particolari richiamano l'attenzione sulle condizioni indecorose di troppa parte delle abitazioni rurali della stessa Bassa lombarda, e padana in generale.

Da allora, le avventure fasciste e le rovine successive hanno molto limitato costruzioni e ricostruzioni, per quanto favorite da contributi in capitale ed interessi: esse sono rimaste certo al di sotto delle 100.000 abitazioni. Le scarse e presto inaridite disponibilità di credito hanno molto frenato buone volontà e domande degli interessati, che in gran numero giacciono attualmente in evase. Si sono aggiunte al passivo le distruzioni di guerra ed il naturale e progressivo deterioramento. Mancano valutazioni precise che pur sarebbero necessarie, e dovrebbero essere fornite da quel censimento dell'agricoltura che invano si reclama da tempo. Ma non si può ritenere, come bilancio nazionale, che la situazione sia molto migliorata rispetto al 1933.

Ora, un fondo di rotazione di 50 miliardi, che in 12 anni potrà promuovere una spesa tra 200-250 miliardi, quale effetti potrà conseguire? Supponiamo che due terzi vada a fabbricati per abitazioni: si tratterà di 70-80.000 nuove unità. Certamente non piccola massa di lavoro, che sarà integrata dall'opera degli enti di riforma, e dal normale intervento del credito ordinario e dell'autofinanziamento aziendale.

Ma sorge ovvio il voto che nuovi programmi finanziari e legislativi possano al più presto ampliare gli obiettivi.

Piena approvazione, comunque, a questo primo proposito del Governo ed ovvio consenso alle favorevoli ripercussioni che sul mercato del lavoro e sull'attività industriale si attendono sempre da risvegli delle costruzioni edilizie.

Parte di queste costruzioni, quelle cioè destinate al bestiame ed ai raccolti, hanno un evidente valore strumentale, che è da intendere in parte come complementare al programma irrigatorio, e se ne possono attendere favorevoli e rapide influenze sull'incremento del prodotto.

Qualche dubbio è rimasto alla Commissione sulle zone di agricoltori che saranno in grado, per ragioni diverse e complesse, di accedere a questo beneficio, e poichè investono tutto il programma agrario se ne accennerà in seguito.

\* \* \*

*Irrigazione.* — L'accordo per concentrare i mezzi ed accelerare le opere in questo settore non ha eccezione. Nessun dubbio che questo fattore produttivo resta strumento principe per un incremento della produttività congiunto ad un maggior assorbimento di mano d'opera: ed è quindi, nelle condizioni dell'economia italiana, uno dei punti di applicazione dello sforzo di maggiore e più tipico interesse.

Senza entrare in calcoli precisi, e partendo, per indicare un ordine di grandezza, da medie unitarie d'incremento di reddito e di occupazione che assumono naturalmente valori diversissimi secondo le caratteristiche agrarie e lo stato delle coltivazioni si può pensare ad un incremento di prodotto, ottenibile in pochi anni, del 50 per cento rispetto a quello di partenza (circa una trentina di miliardi di lire) e ad una corrispondente maggiore occupazione intorno a 50 giornate lavorative annue per ettaro: ciò che potrà significare per le zone interessate, prima di tutto un salutare proporzionamento con le disponibilità locali di lavoro ed un risanamento delle condizioni economico-sociali.

L'intervento dello Stato ha qui speranza di conseguire la maggiore efficacia: la relazione ministeriale valuta a 750.000 gli ettari ancora suscettibili d'irrigazione nei limiti di un ancor economico costo dell'acqua, ed un concentramento in questo settore di 150-180 miliardi nel giro di 10-12 anni potrà permettere presumibilmente di servire la maggior parte di questa area. Ed è da prevedere che la più larga applicazione dei più razionali sistemi di

irrigazione a pioggia, più costosi ma più redditizi e di più rapido ammortamento, possa estendere l'area beneficiabile e spostare i limiti della convenienza economica.

Ma la Commissione anche per questo capitolo manifesta la preoccupazione che un'auspicabile selezione qualitativa delle iniziative salvaguardi quelle che hanno maggior interesse sociale oltre che economico. La piccola ricerca e raccolta d'acqua possono avere nel miglioramento dell'agricoltura di tante zone povere dell'Appennino un'importanza decisiva, già da tempo segnalata dagli studiosi. Zone agrarie ad economia depressa o semidepressa, quando all'acqua si associ la sistemazione del suolo e la trattrice possono con modesti investimenti mutar faccia nel giro di pochi anni.

\* \* \*

*Meccanizzazione.* — È il capitolo che ha sollevato maggior discussione. Ma la Commissione per l'agricoltura crede di dover esprimere all'iniziativa del Governo il suo consenso.

In linea generale non si può contestare che l'impiego di macchine per la lavorazione del terreno e da raccolto limita l'assorbimento di giornate lavorative bracciantili e può, almeno in primo tempo, bloccare il miglioramento di zone ad alta pressione demografica. Peraltro non sarebbe saggio opporsi all'ammodernamento tecnico della nostra agricoltura, che ne ha urgente bisogno, e la macchina è strumento indubbio di maggior produttività, e quindi alla lunga di maggior occupazione, oltre alle occasioni indirette e secondarie di lavoro che essa crea, ed al sollievo fornito alle difficili condizioni di una parte dell'industria metal-meccanica.

D'altronde, per quanto i mutui di favore considerino ogni sorta di macchine, si tratterà principalmente, e desiderabilmente, di trattrici, ed in secondo luogo forse di trebbiatrici.

Sulla situazione del nostro parco trattrici il Senato ha avuto frequenti occasioni d'intrattenersi, nè è questo il luogo di ricordare i non facili e complessi problemi tecnici che esso solleva: macchine vecchie, eterogeneità di tipi, spesso non idonei, alto consumo, ecc. Ed è noto come si sia ancor ai primi passi: l'incremento si è fatto più intenso in questi ul-

timi anni, portando la dotazione nazionale dalle 40.000 unità d'anteguerra ad oltre 60.000 oggi.

Ma siamo ancora come media nazionale alla disponibilità d'una trattrice per oltre 200 ettari di seminativo, con scostamenti che vanno da una densità massima di una trattrice per meno di 80 ettari nel Veneto al minimo di una per oltre 800 ettari in Sicilia.

Data la necessità di un rapido rinnovo non è fuor di luogo pensare ad una necessità annua di 5000 unità in sostituzione delle vecchie. Relativamente soddisfacente sarebbe una situazione che ci portasse in un decennio ad un raddoppio della disponibilità attuale: cioè 10-12 mila trattrici all'anno.

Quante ne potrà fornire questo programma? Circa 140-180 miliardi investiti — supponiamo — per due terzi in trattrici potrebbero coprire da un terzo a metà del fabbisogno indicato.

Notevole apporto. Ma sembra essenziale alla Commissione che questo programma funzioni come integratore del ritmo naturale d'investimenti in questo settore; non cioè per offrire condizioni più favorevoli a chi già acquista per conto suo, ma per raggiungere zone di minor reddito, o nelle quali sembri particolarmente interessante l'introduzione delle arature profonde, e per correggere l'attuale situazione di inferiorità delle regioni meridionali e insulari.

E poichè sono i piccoli e medi agricoltori che devono esser favoriti si raccomandano all'attenzione del Ministero le iniziative consorziali e cooperative. E sembra da studiare la costituzione, almeno in via sperimentale, di centri per la gestione collettiva e pubblica del servizio trattrici.

Tutto il programma ha del resto carattere evidentemente sperimentale, ed i primi anni di esercizio suggeriranno ritocchi e provvedimenti opportuni sul piano esecutivo.

\* \* \*

Il meccanismo di questo sistema di credito non ha bisogno di particolari illustrazioni oltre a quelle già contenute nella relazione generale. La Commissione si rende conto della necessità, nell'attuale situazione del mercato

di credito, di ricorrere alle anticipazioni del Tesoro. Consente cordialmente nel concetto ispiratore del *fondo di rotazione*. Ritiene a ragion veduta giustificato il tasso d'interesse del 3 per cento, ed anche giustificata la esclusione della concomitanza con il godimento di contributi o altri mutui di favore.

Non ha rilievi particolari sul meccanismo previsto per la ripartizione delle anticipazioni, per il funzionamento del fondo, ed approva fortemente il proposito di procedere al riparto con un anticipo sufficiente allo sviluppo preventivo delle istruttorie.

Due punti hanno richiamato la sua attenzione: il primo riguarda i tempi d'ammortamento, il secondo la scelta degli istituti abilitati ai mutui.

Accordo per l'ammortamento quinquennale dei prestiti destinati all'acquisto di macchine. Per gli impianti d'irrigazione la Commissione non è persuasa della necessità di discriminare l'ammortamento degli impianti a pioggia (5 anni secondo il voto della Camera) da quello per gli impianti a scorrimento (8 anni) e pensa che in definitiva un tempo unico di 6 anni possa esser sufficiente e giovi a semplificare dal punto di vista bancario le operazioni. È senz'altro d'accordo per allungare, d'accordo con la Camera, ad almeno 12 anni il tempo d'ammortamento delle abitazioni rurali, mentre si domanda se sia il caso di sacrificare il vantaggio della semplificazione alla pur giusta considerazione che all'ammortamento delle stalle, sili, ecc. può esser sufficiente il minor tempo (8 anni) previsto dalla Camera.

Ma un dubbio più grave è stato affacciato. Potrà il piccolo proprietario, coltivatore diretto o meno, sostenere il peso di un ammortamento decennale o dodicennale? Non resterà esclusa dal beneficio una zona troppo ampia proprio dei beneficiari che più interessa aiutare? E non si dovrebbe cercare di offrire, almeno a certe categorie, una possibilità di prestito, sempre al 30 per cento trentennale? Certamente l'esperienza dirà presto se questa offerta di credito avrà corrisposto all'aspettativa o dovrà esser modificata.

Sulla scelta degli istituti di credito non sono mancate in Commissione espressioni di dissenso circa la facoltà di far ricorso ad istituti ordinari in un campo e materia che si può pen-

sare debba essere istituzionalmente riservato agli enti specializzati. Tuttora tenendo conto che la facoltà di scelta, a più favorevoli condizioni, di altri istituti risponde al solo scopo dichiarato, e giustificato, di ridurre il costo bancario delle operazioni a beneficio dell'impinguamento del fondo, non si crede di poter contrastare alla facoltà che l'Amministrazione chiede le sia riservata.

Un voto diverso esprime invece la Commissione, consentendo alle osservazioni di chi ha rilevato la rigidità dei criteri bancari seguiti statutariamente dagli istituti specializzati e tradizionalmente degli istituti di credito ordinario, gli uni e gli altri difficilmente a diretto contatto con il piccolo agricoltore. La valutazione delle garanzie è fatta con diverso e più elastico e talvolta fiduciario criterio, pur senza indulgere a facilità pericolose, da organismi a carattere locale a contatto più diretto con la clientela agraria. Si chiede pertanto che il Ministro non escluda, anzi favorisca — sempre a parità di condizioni — Casse di risparmio, banche cooperative, casse rurali, purchè idonee per solidità e serietà.

\* \* \*

Queste considerazioni s'inquadrano nella maggiore preoccupazione nella quale la Commissione si è trovata unanime, chiedendo ch'essa abbia espressione adeguata nel presente parere, ed incontri il convinto consenso dell'Assemblea e del Governo proponente ed esecutore.

Si chiede che la legge e la macchina di credito da organizzare sia governata dalla consapevole e vigile volontà che essa in prima linea e come primo obiettivo deve raggiungere e servire il piccolo coltivatore, generalmente lontano, ignaro, indifeso: quello che sa si muove ed arriva in ritardo a tavola sparecchiata, quello al quale l'accesso al credito è normalmente difficile. Quante leggi, buone e benintenzionate leggi, non hanno ottenuto, o non otterranno, gli effetti sperati a cagione di un'applicazione indifferente, burocratica e meccanica, il cui portato fatale è l'ingiustizia distributiva.

Non è facile — ne siamo convinti — tradurre in provvedimenti concreti nell'applicazione di una legge generale una volontà amorevole di

giustizia. Non è impossibile; e molto può esser fatto con la illuminata collaborazione degli organi competenti, centrali e periferici. Un'efficace assistenza di credito può essere organizzata, utilizzando organizzazioni di categoria e sindacati e gli Ispettorati del Ministero. Il riparto delle anticipazioni può essere ben adeguato alle necessità d'una oculata distribuzione per territorio e per zone d'interesse agrario e d'interesse sociale.

\* \* \*

Gli altri provvedimenti che concorrono a formare il quadro non hanno bisogno in parte che di semplice menzione.

Così gli stanziamenti per l'esercizio ora iniziato di un miliardo per opere di bonifica distrutte o danneggiate dalla guerra di più urgente ricostruzione; di 7 miliardi per il completamento di opere di bonifica di competenza statale centro-settentrionali o non incluse nel programma della Cassa per il Mezzogiorno; di 500 milioni per completare programmi di bonifica svolti in Sicilia ed in Sardegna prima della Cassa.

Breve commento meritano invece i 4,5 miliardi compresi nello stesso provvedimento per contributi in conto capitale ad opere di miglioramento fondiario di interesse privato, in contrasto con l'affermata preferenza per i mutui. Invero il sistema dei contributi ha preso troppo spesso aspetti di un eccessivo, e talvolta abusivo, arricchimento di una cerchia ristretta di beneficiari a spese del contribuente.

Afferma il Ministro proponente l'opportunità di venire incontro in una certa e modesta misura alle molte domande in istruttoria per completamenti di opere che è troppo dannoso lasciare in tronco. Si è affermato alla Camera e alla Commissione del Senato che vi sono opere non di miglioramento ma di vera trasformazione fondiaria conseguenti alle opere generali di bonifica idraulica che eccedono spesso di troppo le possibilità e capacità di credito dei privati interessati, mentre senza di esse perderebbe valore la bonifica stessa: in questi casi può essere giustificato ricorrere al contributo in conto capitale. Questo può anche giustificarsi per opere di interesse collettivo che esigono no-

tevoli investimenti, come strade interpoderali o reti di allacciamento elettrico.

La Commissione non può disconoscere queste esigenze, ma ritiene che questa forma d'intervento a favore del privato debba essere riservata a casi di speciale interesse generale e collettivo, considerando strumento di impiego normale il credito e strumento tipico ad azione incentiva il mutuo di favore. Si reputa necessario che sia attentamente vagliato sempre il tempo di ammortamento, temperando le limitate risorse della Tesoreria con la capacità di credito del modesto prenditore di denaro.

Un altro ordine di opere d'interesse pubblico, a più lunga scadenza, e di sviluppo ciclico anch'esso, non abbozzato in questo stesso piano con l'ampliamento dei programmi e dei mezzi assegnati alla Cassa per il Mezzogiorno, e destinati in parte alla sistemazione idrogeologica dei bacini montani, in connessione alla quale si possono menzionare i cantieri di rimboschimento per i quali questa legge dispone notevoli stanziamenti, e che si spera vengano ormai predisposti in connessione sistematica ed organica con i piani generali di rimboschimento del Paese.

Ai bacini montani il primo programma formulato dalla Cassa prevedeva di assegnare nei 10 anni 50 miliardi contro un fabbisogno totale valutato a 225 miliardi.

La Commissione non può non consentire nel criterio di considerare con priorità queste opere, non potendo tuttavia esprimere un giudizio preciso poichè non è indicato il riparto delle nuove somme assegnate tra i vari compiti elencati (ferrovie, strade, acquedotti oltre ai bacini montani). Conviene forse invitare la Cassa a non eccedere negli investimenti a reddito indiretto e lontano, dando la precedenza a quelle più suscettibili di accrescere più rapidamente la produzione di beni, l'assorbimento stabile di lavoro, la capacità di consumo.

\* \* \*

Questo sembra debba essere in generale il criterio selettivo di una politica economica anticiclica e dinamica come quella che è necessariamente da seguire in questo periodo per rom-



pere l'attuale cerchio statico di sottoccupazione agricola.

Ed un ultimo voto può essere espresso, che il Ministro di agricoltura, raccolga per orientamento del Parlamento in un quadro unico e completo, a partire — ad esempio — dalla liberazione, i programmi legislativi tecnici e finanziari in corso di attuazione per effetto sia

di vecchie, sia di nuove leggi, sia di quelle nuovissime or ora approvate (legge della montagna) o in corso di approvazione (credito agrario). Potrà servire come base per un prossimo piano integrale di bonifica dell'agricoltura italiana.

PARRI, *estensore*.